Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0438(COD)

20.3.2025

EMENDAMENTI
50 - 326

Progetto di relazione
Jeroen Lenaers
(PE768.042v01-00)

Rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e modifica del regolamento (UE) 2016/794

Proposta di regolamento
(COM(2023)0754 – C9-0431/2023 – 2023/0438(COD))

Emendamento 50
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge [la proposta della Commissione].

Or. en

Emendamento 51
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge [la proposta della Commissione].

Or. en

Emendamento 52
Georgiana Teodorescu, Alessandro Ciriani, Charlie Weimers, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ***sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e*** che modifica il regolamento (UE)	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2016/794

Or. en

Emendamento 53
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ***sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del*** traffico di migranti e ***della*** tratta di esseri umani ***e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794***	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ***che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda il sostegno di Europol per prevenire il*** traffico di migranti e ***la*** tratta di esseri umani ***e per lottare contro tali reati***

Or. en

Emendamento 54
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ***sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della*** prevenzione e ***dell'***accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini ***, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE)***	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ***che modifica il regolamento (UE) 2016/794 al fine di potenziare il sostegno di Europol alla*** prevenzione e ***all'***accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e ***alle*** relative indagini

2016/794

Or. fr

Emendamento 55
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ***sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della*** prevenzione e ***dell'***accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e ***delle*** relative indagini***, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794***	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ***che modifica il regolamento (UE) 2016/794 sul sostegno di Europol alla*** prevenzione e ***all'***accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e ***alle*** relative indagini

Or. en

Emendamento 56
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento ***delle forme di sfruttamento*** del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794

Or. en

Emendamento 57
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) è stata istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] ***al fine di sostenere e potenziare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca per prevenire e combattere la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione***.	(1) L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) è stata istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio[1].
[1] Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj).	[1] Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj.

Or. en

Emendamento 58
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La capacità di Europol dovrebbe essere sviluppata in modo da coprire anche le situazioni di ingresso strumentalizzato di migranti, che possono coinvolgere attori non statali, come la criminalità organizzata.

Or. fi

Emendamento 59
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il traffico di migranti è un'attività ***criminale*** che ***persegue*** il profitto a discapito della vita umana e della dignità delle persone, violando i diritti fondamentali di chi ne è vittima ***e compromettendo gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione della migrazione. Nelle conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha ribadito l'importanza della lotta contro i trafficanti e ha affermato la volontà di rafforzare la sua azione tesa a prevenire le partenze irregolari e la perdita di vite umane, anche intensificando la cooperazione con i paesi di origine e di transito***. A tale scopo è importante ***anche*** potenziare la risposta delle autorità di contrasto ***al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani rafforzando le capacità di Europol, specialmente del centro specializzato dell'Unione contro il*** traffico di migranti ***e la tratta di esseri umani***.	(2) Il traffico di migranti è un'attività ***che costituisce un reato e*** che ***potrebbe perseguire*** il profitto a discapito della vita umana e della dignità delle persone, violando i diritti fondamentali di chi ne è vittima. A tale scopo è importante potenziare la risposta delle attività di contrasto ***alle forme di sfruttamento del*** traffico di migranti ***rafforzando la cooperazione tra Europol e le autorità nazionali***.

Or. en

Emendamento 60

Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il traffico di migranti è un'attività criminale che persegue il profitto a discapito della vita umana e della dignità delle persone, violando i diritti fondamentali di chi ne è vittima ***e compromettendo gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione della migrazione***. ***Nelle conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha ribadito l'importanza della lotta contro i trafficanti e ha affermato la volontà di rafforzare la sua azione tesa a prevenire le partenze irregolari e la perdita di vite umane, anche intensificando la cooperazione con i paesi di origine e di transito. A tale scopo è importante anche potenziare la risposta delle autorità di contrasto al*** traffico di migranti ***e alla tratta di esseri umani rafforzando le capacità di Europol, specialmente del centro specializzato dell'Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani***.	(2) Il traffico di migranti è un'attività criminale che persegue il profitto a discapito della vita umana e della dignità delle persone, violando i diritti fondamentali di chi ne è vittima. ***I criminali che gestiscono tale attività colgono l'opportunità creata dalla necessità o dal desiderio delle persone di sfuggire non solo alla povertà e alla mancanza di opportunità di lavoro, ma anche a catastrofi naturali, conflitti o persecuzioni. Le persone vulnerabili, compresi i richiedenti asilo e i rifugiati, sono spesso accusati di*** traffico di migranti ***a causa dell'ampiezza dell'oggetto di tale reato***.

Or. en

Emendamento 61
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il traffico di migranti è un'attività criminale che persegue il profitto a discapito della vita umana e della dignità delle persone, violando i diritti fondamentali di chi ne è vittima e compromettendo gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione della migrazione.	(2) Il traffico di migranti è un'attività criminale che persegue il profitto a discapito della vita umana e della dignità delle persone, violando i diritti fondamentali di chi ne è vittima e compromettendo gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione della migrazione

Nelle conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha ribadito l'importanza della lotta contro i trafficanti e ha affermato la volontà di rafforzare la sua azione tesa a prevenire le partenze irregolari e la perdita di vite umane, anche intensificando la cooperazione con i paesi di origine e di transito. A tale scopo è importante anche potenziare la risposta delle autorità di contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani rafforzando le capacità di Europol, specialmente del centro specializzato dell'Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.	***tramite il favoreggiamento dell'ingresso illegale nell'Unione***. Nelle conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha ribadito l'importanza della lotta contro i trafficanti e ha affermato la volontà di rafforzare la sua azione tesa a prevenire le partenze irregolari e la perdita di vite umane, anche intensificando la cooperazione con i paesi di origine e di transito. A tale scopo è importante anche potenziare la risposta delle autorità di contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani rafforzando le capacità di Europol, specialmente del centro specializzato dell'Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
	Or. fi

Emendamento 62
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il traffico di migranti è un'attività criminale che persegue il profitto a discapito della vita umana e della dignità delle persone, violando i diritti fondamentali di chi ne è vittima e compromettendo gli obiettivi dell'Unione in materia di ***gestione della migrazione***. Nelle conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha ribadito l'importanza della lotta contro i trafficanti e ha affermato la volontà di rafforzare la sua azione tesa a prevenire le partenze irregolari e la perdita di vite umane, anche intensificando la cooperazione con i paesi di origine e di transito. A tale scopo è importante anche potenziare la risposta delle autorità di contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani rafforzando le capacità di Europol, specialmente del centro specializzato	(2) Il traffico di migranti è un'attività criminale che persegue il profitto a discapito della vita umana e della dignità delle persone, violando i diritti fondamentali di chi ne è vittima e compromettendo gli obiettivi dell'Unione in materia di ***contrasto all'immigrazione illegale***. Nelle conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha ribadito l'importanza della lotta contro i trafficanti e ha affermato la volontà di rafforzare la sua azione tesa a prevenire le partenze irregolari e la perdita di vite umane, anche intensificando la cooperazione con i paesi di origine e di transito. A tale scopo è importante anche potenziare la risposta delle autorità di contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani rafforzando le capacità di Europol, specialmente del centro specializzato

dell'Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.	dell'Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
	Or. pl

Emendamento 63
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sono reati distinti. Nel diritto internazionale, il traffico di migranti si riferisce al procurare, al fine di ricavare un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso e/o il soggiorno illegali di una persona in un paese di cui non è cittadina o residente permanente (articolo 3 del protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti). Solitamente viene considerato un reato contro lo Stato a causa di una violazione delle leggi in materia di immigrazione, piuttosto che direttamente contro il singolo migrante, anche se può esporre i migranti a condizioni pericolose o disumane. Al contrario, la tratta di esseri umani comprende il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere persone, tramite l'impiego della forza, la coercizione, la frode, l'inganno o l'abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità a scopo di sfruttamento (articolo 3 del protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta degli esseri umani). La tratta è considerata un reato contro le persone e può avvenire anche senza attraversamento della frontiera.
	Or. en

Emendamento 64
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La tratta di esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, è una seria violazione dei diritti fondamentali ed è esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). La prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani, come pure il sostegno alle vittime della tratta, a prescindere dal loro paese di origine, restano una priorità per l'Unione e per gli Stati membri. A tale scopo è importante anche potenziare la risposta delle autorità di contrasto al traffico di migranti rafforzando la cooperazione tra Europol e le autorità nazionali.

Or. en

Emendamento 65
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz, Ana Catarina Mendes

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Le persone vulnerabili sono spesso le prime vittime del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. Il rafforzamento delle attività di contrasto ai fini della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, e delle relative indagini, deve andare di pari passo con la garanzia della protezione delle vittime e del rispetto dei loro diritti fondamentali. In particolare, è importante garantire che la

vittima non sia confusa con il criminale e che non sia trattata come tale.

Or. en

Emendamento 66
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Nel 2016 il consiglio di amministrazione di Europol ha creato un Centro europeo contro il traffico di migranti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2016/794, in quanto centro specializzato dell'Unione. Dalla sua creazione il Centro si è continuamente evoluto e ha ampliato la sua gamma di attività per fornire agli Stati membri il miglior sostegno possibile come piattaforma dinamica per la cooperazione operativa, lo scambio di informazioni e il coordinamento tra gli Stati membri e i partner impegnati nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. L'aumento degli arrivi irregolari nell'Unione e dei movimenti non autorizzati al suo interno, la capacità dei gruppi criminali organizzati di adattarsi rapidamente elaborando nuovi modi operandi e metodi sofisticati, rendono urgente rafforzare in modo significativo il ruolo del centro specializzato dell'Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di Europol, istituendolo come struttura permanente nell'ambito di tale Agenzia e aumentando il livello del suo impegno a sostegno degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. È opportuno denominarlo "Centro europeo contro il traffico di	***soppresso***

migranti".

Or. en

Emendamento 67
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Nel 2016 il consiglio di amministrazione di Europol ha creato un Centro europeo contro il traffico di migranti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2016/794, in quanto centro specializzato dell'Unione. ***Dalla sua creazione il Centro si è continuamente evoluto e ha ampliato la sua gamma di attività per fornire agli Stati membri il miglior sostegno possibile come piattaforma dinamica per la cooperazione operativa, lo scambio di informazioni e il coordinamento tra gli Stati membri e i partner impegnati nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. L'aumento degli arrivi irregolari nell'Unione e dei movimenti non autorizzati al suo interno, la capacità dei gruppi criminali organizzati di adattarsi rapidamente elaborando nuovi modi operandi e metodi sofisticati, rendono urgente rafforzare in modo significativo il ruolo del centro specializzato dell'Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di Europol, istituendolo come struttura permanente nell'ambito di tale Agenzia e aumentando il livello del suo impegno a sostegno degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. È opportuno denominarlo "Centro europeo contro il traffico di migranti".***	(3) Nel 2016 il consiglio di amministrazione di Europol ha creato un Centro europeo contro il traffico di migranti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2016/794, in quanto centro specializzato dell'Unione.

Or. en

Emendamento 68
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Nel 2016 il consiglio di amministrazione di Europol ha creato un Centro europeo contro il traffico di migranti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2016/794, in quanto centro specializzato dell'Unione. Dalla sua creazione il Centro si è continuamente evoluto e ha ampliato la sua gamma di attività per fornire agli Stati membri il miglior sostegno possibile come piattaforma dinamica per la cooperazione operativa, lo scambio di informazioni e il coordinamento tra gli Stati membri e i partner impegnati nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. L'aumento degli arrivi irregolari nell'Unione e dei movimenti non autorizzati al suo interno, la capacità dei gruppi criminali organizzati di adattarsi rapidamente elaborando nuovi modi operandi e metodi sofisticati***, rendono urgente rafforzare in modo significativo il ruolo del centro specializzato dell'Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di Europol, istituendolo come struttura permanente nell'ambito di tale Agenzia e aumentando*** il livello del suo impegno a sostegno degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. ***È opportuno denominarlo "Centro europeo contro il traffico di migranti".***	(3) Nel 2016 il consiglio di amministrazione di Europol ha creato un Centro europeo contro il traffico di migranti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2016/794, in quanto centro specializzato dell'Unione. Dalla sua creazione il Centro si è continuamente evoluto e ha ampliato la sua gamma di attività per fornire agli Stati membri il miglior sostegno possibile come piattaforma dinamica per la cooperazione operativa, lo scambio di informazioni e il coordinamento tra gli Stati membri e i partner impegnati nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. L'aumento degli arrivi irregolari nell'Unione e dei movimenti non autorizzati al suo interno, la capacità dei gruppi criminali organizzati di adattarsi rapidamente elaborando nuovi modi operandi e metodi sofisticati ***richiedono che a questo strumento sia data la flessibilità necessaria per rafforzare*** il livello del suo impegno a sostegno degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

Or. fr

Emendamento 69
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz, Ana Catarina Mendes

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Nel 2016 il consiglio di amministrazione di Europol ha creato un Centro europeo contro il traffico di migranti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2016/794, in quanto centro specializzato dell'Unione. Dalla sua creazione il Centro si è continuamente evoluto e ha ampliato la sua gamma di attività per fornire agli Stati membri il miglior sostegno possibile come piattaforma dinamica per la cooperazione operativa, lo scambio di informazioni e il coordinamento tra gli Stati membri e i partner impegnati nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. ***L'aumento degli arrivi irregolari nell'Unione e dei movimenti non autorizzati al suo interno,*** la capacità dei gruppi criminali organizzati di adattarsi rapidamente elaborando nuovi modi operandi e metodi sofisticati***, rendono*** urgente rafforzare in modo significativo il ruolo del centro specializzato dell'Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di Europol, istituendolo come struttura permanente nell'ambito di tale Agenzia e aumentando il livello del suo impegno a sostegno degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. È opportuno denominarlo "Centro europeo contro il traffico di migranti".	(3) Nel 2016 il consiglio di amministrazione di Europol ha creato un Centro europeo contro il traffico di migranti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2016/794, in quanto centro specializzato dell'Unione. Dalla sua creazione il Centro si è continuamente evoluto e ha ampliato la sua gamma di attività per fornire agli Stati membri il miglior sostegno possibile come piattaforma dinamica per la cooperazione operativa, lo scambio di informazioni e il coordinamento tra gli Stati membri e i partner impegnati nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. La capacità dei gruppi criminali organizzati di adattarsi rapidamente elaborando nuovi modi operandi e metodi sofisticati ***rende*** urgente rafforzare in modo significativo il ruolo del centro specializzato dell'Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di Europol, istituendolo come struttura permanente nell'ambito di tale Agenzia e aumentando il livello del suo impegno a sostegno degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. È opportuno denominarlo "Centro europeo contro il traffico di migranti".

Or. en

Motivazione

I livelli di migrazione non rappresentano una motivazione di indagine penale. L'aumento dei poteri di Europol è motivato dalla necessità di contrastare le reti criminali coinvolte nel traffico di esseri umani a scopo di lucro.

Emendamento 70
Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Nel 2016 il consiglio di amministrazione di Europol ha creato un Centro europeo contro il traffico di migranti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2016/794, in quanto centro specializzato dell'Unione. Dalla sua creazione il Centro si è continuamente evoluto e ha ampliato la sua gamma di attività per fornire agli Stati membri il miglior sostegno possibile come piattaforma dinamica per la cooperazione operativa, lo scambio di informazioni e il coordinamento tra gli Stati membri e i partner impegnati nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. L'aumento degli arrivi irregolari nell'Unione e dei movimenti non autorizzati al suo interno, la capacità dei gruppi criminali organizzati di adattarsi rapidamente elaborando nuovi modi operandi e metodi sofisticati, rendono urgente rafforzare in modo significativo il ruolo del centro specializzato dell'Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di Europol, istituendolo come struttura permanente nell'ambito di tale Agenzia e aumentando il livello del suo impegno a sostegno degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. È opportuno denominarlo "Centro europeo contro il traffico di migranti".	(3) Nel 2016 il consiglio di amministrazione di Europol ha creato un Centro europeo contro il traffico di migranti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2016/794, in quanto centro specializzato dell'Unione. Dalla sua creazione il Centro si è continuamente evoluto e ha ampliato la sua gamma di attività per fornire agli Stati membri il miglior sostegno possibile come piattaforma dinamica per la cooperazione operativa, lo scambio di informazioni e il coordinamento tra gli Stati membri e i partner impegnati nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. L'aumento degli arrivi irregolari nell'Unione e dei movimenti non autorizzati al suo interno, la capacità dei gruppi criminali organizzati di adattarsi rapidamente elaborando nuovi modi operandi e metodi sofisticati***, nonché la crescente strumentalizzazione dei migranti***, rendono urgente rafforzare in modo significativo il ruolo del centro specializzato dell'Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di Europol, istituendolo come struttura permanente nell'ambito di tale Agenzia e aumentando il livello del suo impegno a sostegno degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. È

opportuno denominarlo "Centro europeo contro il traffico di migranti".

Or. en

Emendamento 71
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Nel 2016 il consiglio di amministrazione di Europol ha creato un Centro europeo contro il traffico di migranti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2016/794, in quanto centro specializzato dell'Unione. Dalla sua creazione il Centro si è continuamente evoluto e ha ampliato la sua gamma di attività per fornire agli Stati membri il miglior sostegno possibile come piattaforma dinamica per la cooperazione operativa, lo scambio di informazioni e il coordinamento tra gli Stati membri e i partner impegnati nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. L'aumento degli arrivi ***irregolari*** nell'Unione e dei movimenti non autorizzati al suo interno, la capacità dei gruppi criminali organizzati di adattarsi rapidamente elaborando nuovi modi operandi e metodi sofisticati, rendono urgente rafforzare in modo significativo il ruolo del centro specializzato dell'Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di Europol, istituendolo come struttura permanente nell'ambito di tale Agenzia e aumentando il livello del suo impegno a sostegno degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. È opportuno denominarlo "Centro europeo contro il traffico di migranti".	(3) Nel 2016 il consiglio di amministrazione di Europol ha creato un Centro europeo contro il traffico di migranti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2016/794, in quanto centro specializzato dell'Unione. Dalla sua creazione il Centro si è continuamente evoluto e ha ampliato la sua gamma di attività per fornire agli Stati membri il miglior sostegno possibile come piattaforma dinamica per la cooperazione operativa, lo scambio di informazioni e il coordinamento tra gli Stati membri e i partner impegnati nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. L'aumento degli arrivi ***illegali*** nell'Unione e dei movimenti non autorizzati al suo interno, la capacità dei gruppi criminali organizzati di adattarsi rapidamente elaborando nuovi modi operandi e metodi sofisticati, rendono urgente rafforzare in modo significativo il ruolo del centro specializzato dell'Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di Europol, istituendolo come struttura permanente nell'ambito di tale Agenzia e aumentando il livello del suo impegno a sostegno degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. È opportuno denominarlo "Centro europeo contro il traffico di migranti".

Or. pl

Emendamento 72
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe fornire agli Stati membri un supporto strategico, operativo e tecnico nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. Nell'ambito dei suoi compiti strategici, dovrebbe fornire un quadro per l'attuazione delle priorità strategiche e operative dell'Unione monitorando le tendenze del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. A tale scopo dovrebbe elaborare relazioni annuali, analisi strategiche, valutazioni delle minacce e aggiornamenti sulla situazione delle rotte migratorie e dei modi operandi, indicando anche le eventuali parti private che potrebbero essere utilizzate per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Nell'adempimento dei suoi compiti strategici e operativi, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe cooperare con il servizio europeo per l'azione esterna e con le missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, ove opportuno e pertinente, in linea con i rispettivi mandati e competenze e conformemente al mandato di Europol.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 73
Ilaria Salis

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe fornire agli Stati membri un supporto strategico, operativo e tecnico nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. Nell'ambito dei suoi compiti strategici, dovrebbe fornire un quadro per l'attuazione delle priorità strategiche e operative dell'Unione monitorando le tendenze del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. A tale scopo dovrebbe elaborare relazioni annuali, analisi strategiche, valutazioni delle minacce e aggiornamenti sulla situazione delle rotte migratorie e dei modi operandi, indicando anche le eventuali parti private che potrebbero essere utilizzate per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Nell'adempimento dei suoi compiti strategici e operativi, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe cooperare con il servizio europeo per l'azione esterna e con le missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, ove opportuno e pertinente, in linea con i rispettivi mandati e competenze e conformemente al mandato di Europol.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le seguenti soppressioni dei considerando da 4 a 16 riguardano la soppressione degli articoli sulla regolamentazione autonoma e sulla governance del centro.

Emendamento 74
Jan-Christoph Oetjen, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Hilde Vautmans, Nikola Minchev, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe fornire agli Stati membri un supporto strategico, operativo e tecnico nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. Nell'ambito dei suoi compiti strategici, dovrebbe fornire un quadro per l'attuazione delle priorità strategiche e operative dell'Unione monitorando le tendenze del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. A tale scopo dovrebbe elaborare relazioni annuali, analisi strategiche, valutazioni delle minacce e aggiornamenti sulla situazione delle rotte migratorie e dei modi operandi, indicando anche le eventuali parti private che potrebbero essere utilizzate per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Nell'adempimento dei suoi compiti strategici e operativi, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe cooperare con il servizio europeo per l'azione esterna e con le missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, ove opportuno e pertinente, in linea con i rispettivi mandati e competenze e conformemente al mandato di Europol.	(4) Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe fornire agli Stati membri un supporto strategico, operativo e tecnico nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. Nell'ambito dei suoi compiti strategici, dovrebbe fornire un quadro per l'attuazione delle priorità strategiche e operative dell'Unione monitorando le tendenze del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. A tale scopo dovrebbe elaborare relazioni annuali, analisi strategiche, valutazioni delle minacce e aggiornamenti sulla situazione delle rotte migratorie e dei modi operandi, indicando anche le eventuali parti private che potrebbero essere utilizzate per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani***, tenendo conto dei dati già esistenti delle agenzie dell'UE come l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo***. Nell'adempimento dei suoi compiti strategici e operativi, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe cooperare con il servizio europeo per l'azione esterna e con le missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, ove opportuno e pertinente, in linea con i rispettivi mandati e competenze e conformemente al mandato di Europol.

Or. en

Emendamento 75
Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il Centro europeo contro il traffico	(4) Il Centro europeo contro il traffico

di migranti dovrebbe fornire agli Stati membri un supporto strategico, operativo e tecnico nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. Nell'ambito dei suoi compiti strategici, dovrebbe fornire un quadro per l'attuazione delle priorità strategiche e operative dell'Unione monitorando le tendenze del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. A tale scopo dovrebbe elaborare relazioni annuali, analisi strategiche, valutazioni delle minacce e aggiornamenti sulla situazione delle rotte migratorie e dei modi operandi, indicando anche le eventuali parti private che potrebbero essere utilizzate per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Nell'adempimento dei suoi compiti strategici e operativi, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe cooperare con il servizio europeo per l'azione esterna e con le missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, ove opportuno e pertinente, in linea con i rispettivi mandati e competenze e conformemente al mandato di Europol.	di migranti dovrebbe fornire agli Stati membri un supporto strategico***, interdisciplinare***, operativo e tecnico nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. Nell'ambito dei suoi compiti strategici, dovrebbe fornire un quadro per l'attuazione delle priorità strategiche e operative dell'Unione monitorando le tendenze ***e gli sviluppi*** del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. A tale scopo dovrebbe elaborare relazioni annuali, analisi strategiche, valutazioni delle minacce ***e dei rischi*** e aggiornamenti sulla situazione delle rotte migratorie e dei modi operandi, indicando anche le eventuali parti private che potrebbero essere utilizzate per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Nell'adempimento dei suoi compiti strategici e operativi, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe cooperare con il servizio europeo per l'azione esterna e con le missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, ove opportuno e pertinente, in linea con i rispettivi mandati e competenze e conformemente al mandato di Europol.

Or. en

Emendamento 76
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di intensificare la cooperazione tra agenzie in materia di traffico di migranti e tratta di esseri umani, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe costituire uno strumento per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra Europol e altre agenzie dell'Unione, in particolare	***soppresso***

Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici, anche attraverso accordi di lavoro tra le agenzie dell'Unione.

Or. en

Emendamento 77
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di intensificare la cooperazione tra agenzie in materia di traffico di migranti e tratta di esseri umani, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe costituire uno strumento per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra Europol e altre agenzie dell'Unione, in particolare Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici***, anche attraverso accordi di lavoro*** tra ***le agenzie dell'Unione***.	(5) Al fine di intensificare la cooperazione tra agenzie in materia di ***lotta contro le organizzazioni e le reti criminali coinvolte nel*** traffico di migranti e ***nella*** tratta di esseri umani, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe costituire uno strumento per rafforzare la cooperazione e il coordinamento ***efficaci e trasparenti*** tra Europol e altre agenzie dell'Unione, in particolare Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici***. In nessun caso la cooperazione*** tra ***Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe andare oltre quanto disposto dal regolamento (UE) 2019/1896***. ***A tale riguardo, dovrebbe essere istituito un quadro di governance chiaro e trasparente con ruoli, compiti, competenze e responsabilità ben definiti di tutti i portatori di interessi coinvolti, in particolare per quanto riguarda gli scambi di dati personali, e il gruppo di controllo parlamentare congiunto dovrebbe essere informato.***

Or. en

Motivazione

La modifica legata alla formulazione "lotta contro le organizzazioni e le reti criminali coinvolte" si applica all'intero testo.

Emendamento 78
Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di intensificare la cooperazione tra agenzie in materia di traffico di migranti e tratta di esseri umani, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe costituire uno strumento per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra Europol e altre agenzie dell'Unione, in particolare Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici, anche attraverso accordi di lavoro tra le agenzie dell'Unione.	(5) Al fine di intensificare la cooperazione tra agenzie in materia di traffico di migranti e tratta di esseri umani, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe costituire uno strumento per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra Europol e altre agenzie dell'Unione, in particolare Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici, anche attraverso accordi di lavoro tra le agenzie dell'Unione. ***Al fine di rafforzare tale cooperazione, i ruoli delle parti devono essere chiariti in modo tale che ciascuna agenzia operi all'interno del proprio quadro giuridico e solo laddove sia necessario, vale a dire quando un'azione congiunta comporta valore aggiunto.***

Or. en

Emendamento 79
Jan-Christoph Oetjen, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di intensificare la cooperazione tra agenzie in materia di	(5) Al fine di intensificare la cooperazione tra agenzie in materia di

traffico di migranti e tratta di esseri umani, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe costituire uno strumento per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra Europol e altre agenzie dell'Unione, in particolare Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici, anche attraverso accordi di lavoro tra le agenzie dell'Unione.	traffico di migranti e tratta di esseri umani, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe costituire uno strumento per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra Europol e altre agenzie dell'Unione, in particolare Eurojust***, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo*** e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici, anche attraverso accordi di lavoro tra le agenzie dell'Unione.

Or. en

Emendamento 80
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per migliorare la sua analisi strategica nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti sia sostenuto, nei suoi compiti strategici, da un quadro di cooperazione composto da personale Europol, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione, dei servizi specializzati degli Stati membri, dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe organizzare almeno due volte all'anno una riunione delle entità rappresentate al suo interno, per garantire un orientamento e un coordinamento efficaci a livello dell'Unione. Le altre strutture interne pertinenti di Europol dovrebbero fornire al Centro tutto il sostegno necessario per consentirgli di svolgere i	***soppresso***

suoi compiti. Per massimizzare l'efficacia del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno che Europol possa invitare a parteciparvi, in particolare, i principali attori della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e, laddove necessario, altri organismi o agenzie competenti dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

È opportuno che, per ragioni di flessibilità, rapidità ed efficienza degli strumenti quali il Centro in questione, nella legislazione non siano aggiunti aspetti organizzativi, che devono essere lasciati alla discrezione del consiglio di amministrazione. Tale motivazione si applicherà ad altri emendamenti analoghi.

Emendamento 81
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per migliorare la sua analisi strategica nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti sia sostenuto, nei suoi compiti strategici, da un quadro di cooperazione composto da personale Europol, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione, dei servizi specializzati degli Stati membri, dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe organizzare almeno due volte all'anno una riunione delle entità rappresentate al suo interno, per garantire un orientamento e un coordinamento efficaci	***soppresso***

a livello dell'Unione. Le altre strutture interne pertinenti di Europol dovrebbero fornire al Centro tutto il sostegno necessario per consentirgli di svolgere i suoi compiti. Per massimizzare l'efficacia del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno che Europol possa invitare a parteciparvi, in particolare, i principali attori della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e, laddove necessario, altri organismi o agenzie competenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 82
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per migliorare la sua analisi strategica nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti sia sostenuto, nei suoi compiti strategici, da un quadro di cooperazione composto da personale Europol, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione, dei servizi specializzati degli Stati membri, dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe organizzare almeno due volte all'anno una riunione delle entità rappresentate al suo interno, per garantire un orientamento e un coordinamento efficaci a livello dell'Unione. Le altre strutture interne pertinenti di Europol dovrebbero fornire al Centro tutto il sostegno necessario per consentirgli di svolgere i suoi compiti. Per	(6) Per migliorare la sua analisi strategica nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti sia sostenuto, nei suoi compiti strategici, da un quadro di cooperazione composto da personale Europol, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione, dei servizi specializzati degli Stati membri, dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe organizzare almeno due volte all'anno una riunione delle entità rappresentate al suo interno, per garantire un orientamento e un coordinamento efficaci a livello dell'Unione. Le altre strutture interne pertinenti di Europol dovrebbero fornire al Centro tutto il sostegno necessario per consentirgli di svolgere i suoi compiti. Per

massimizzare l'efficacia del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno che Europol possa invitare a parteciparvi, in particolare, i principali attori della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e, laddove necessario, altri organismi o agenzie competenti dell'Unione.	massimizzare l'efficacia del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno che Europol possa invitare a parteciparvi, in particolare, i principali attori della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e, laddove necessario, altri organismi o agenzie competenti dell'Unione. ***Almeno una volta ogni due anni, utilizzando il proprio bilancio, Europol dovrebbe provvedere alla formazione di rappresentanti dei servizi specializzati degli Stati membri che cooperano con il Centro europeo contro il traffico di migranti al fine di garantire una cooperazione unificata e di alta qualità.***
	Or. pl

Emendamento 83
Jan-Christoph Oetjen, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per migliorare la sua analisi strategica nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti sia sostenuto, nei suoi compiti strategici, da un quadro di cooperazione composto da personale Europol, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione, dei servizi specializzati degli Stati membri, dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe organizzare almeno due volte all'anno una riunione delle entità rappresentate al suo interno, per garantire un orientamento e un coordinamento efficaci a livello	(6) Per migliorare la sua analisi strategica nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti sia sostenuto, nei suoi compiti strategici, da un quadro di cooperazione composto da personale Europol, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione, dei servizi specializzati degli Stati membri, dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)***, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo*** e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe organizzare almeno due volte all'anno una riunione delle entità rappresentate al suo interno, per garantire un orientamento e un

dell'Unione. Le altre strutture interne pertinenti di Europol dovrebbero fornire al Centro tutto il sostegno necessario per consentirgli di svolgere i suoi compiti. Per massimizzare l'efficacia del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno che Europol possa invitare a parteciparvi, in particolare, i principali attori della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e, laddove necessario, altri organismi o agenzie competenti dell'Unione.

coordinamento efficaci a livello dell'Unione. Le altre strutture interne pertinenti di Europol dovrebbero fornire al Centro tutto il sostegno necessario per consentirgli di svolgere i suoi compiti. Per massimizzare l'efficacia del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno che Europol possa invitare a parteciparvi, in particolare, i principali attori della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e, laddove necessario, altri organismi o agenzie competenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 84
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nell'ambito del sostegno operativo e tecnico fornito agli Stati membri, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe garantire il coordinamento delle indagini e delle azioni operative degli Stati membri, favorendo tra l'altro lo scambio transfrontaliero di informazioni, le operazioni e le indagini transfrontaliere degli Stati membri, in particolare nel quadro dell'EMPACT, anche mediante supporto operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario. Europol dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri a individuare i casi di traffico di migranti e tratta di esseri umani per i quali occorre avviare indagini, se necessario in collegamento con Eurojust, in casi che richiedono l'istituzione di task force operative o l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, e in casi che potrebbero richiedere la cooperazione con	***soppresso***

paesi terzi, anche attraverso lo scambio di dati personali.

Or. en

Emendamento 85
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nell'ambito del sostegno operativo e tecnico fornito agli Stati membri, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe garantire il coordinamento delle indagini e delle azioni operative degli Stati membri, favorendo tra l'altro lo scambio transfrontaliero di informazioni, le operazioni e le indagini transfrontaliere degli Stati membri, in particolare nel quadro dell'EMPACT, anche mediante supporto operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario. Europol dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri a individuare i casi di traffico di migranti e tratta di esseri umani per i quali occorre avviare indagini, se necessario in collegamento con Eurojust, in casi che richiedono l'istituzione di task force operative o l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, e in casi che potrebbero richiedere la cooperazione con paesi terzi, anche attraverso lo scambio di dati personali.	(7) Nell'ambito del sostegno operativo e tecnico fornito agli Stati membri, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe garantire il coordinamento delle indagini e delle azioni operative degli Stati membri, favorendo tra l'altro lo scambio transfrontaliero di informazioni, le operazioni e le indagini transfrontaliere degli Stati membri, in particolare nel quadro dell'EMPACT, anche mediante supporto operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario. Europol dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri a individuare i casi di ***organizzazioni e reti criminali coinvolte nel*** traffico di migranti e ***nella*** tratta di esseri umani per i quali occorre avviare indagini, se necessario in collegamento con Eurojust, in casi che richiedono l'istituzione di task force operative o l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, e in casi che potrebbero richiedere la cooperazione con paesi terzi, anche attraverso lo scambio di dati personali.

Or. en

Emendamento 86
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz, Ana Catarina Mendes

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) La raccolta di dati personali nell'ambito della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini dovrebbe essere condotta da Europol in linea con il principio di limitazione della finalità e i principi di necessità e di proporzionalità, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento (UE) 2016/794. Tutto il processo di raccolta e ulteriore trattamento dei dati personali deve essere conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati allo scopo di proteggere i diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 87
Nikola Minchev, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie appropriate o opportune in materia di protezione dei dati, Europol può trasferire dati personali a paesi terzi a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/794. In particolare, per i casi di traffico di migranti individuati dal Centro europeo contro il traffico di migranti che richiedono la cooperazione con paesi terzi, potrebbe essere necessario trasferire dati personali in singoli casi allo scopo di prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 88
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie appropriate o opportune in materia di protezione dei dati, Europol può trasferire dati personali a paesi terzi a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/794. In particolare, per i casi di traffico di migranti individuati dal Centro europeo contro il traffico di migranti che richiedono la cooperazione con paesi terzi, potrebbe essere necessario trasferire dati personali in singoli casi allo scopo di prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 89
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie appropriate o opportune in materia di protezione dei dati, Europol può trasferire dati personali a paesi terzi a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/794. In particolare, per i casi di traffico di migranti individuati dal Centro europeo contro il traffico di migranti che	(8) In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie appropriate o opportune in materia di protezione dei dati, Europol può trasferire dati personali a paesi terzi a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/794. In particolare, per i casi di traffico di migranti individuati dal Centro europeo contro il traffico di migranti che

richiedono la cooperazione con paesi terzi, potrebbe essere necessario trasferire dati personali in singoli casi allo scopo di prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali.	richiedono la cooperazione con paesi terzi, potrebbe essere necessario trasferire dati personali in singoli casi allo scopo di prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali. ***Qualora le informazioni precedentemente fornite da uno Stato membro debbano essere comunicate a terzi, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe consultare tale Stato membro. Una volta al mese Europol dovrebbe effettuare una valutazione del processo di trasmissione dei dati a terzi, tenendo conto dell'uso previsto dei dati da parte dei destinatari.***

Or. pl

Emendamento 90
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz, Ana Catarina Mendes

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie appropriate o opportune in materia di protezione dei dati, Europol può trasferire dati personali a paesi terzi a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/794. In particolare, per i casi di traffico di migranti individuati dal Centro europeo contro il traffico di migranti che richiedono la cooperazione con paesi terzi, potrebbe essere necessario trasferire*** dati personali in ***singoli*** casi ***allo scopo di prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali***.	(8) ***I trasferimenti di*** dati personali ***a paesi terzi da parte di Europol dovrebbero continuare a verificarsi solo*** in casi ***eccezionali e dovrebbero essere subordinati alle valutazioni della stretta necessità e della proporzionalità, in conformità delle norme di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/794***.

Or. en

Emendamento 91

Nikola Minchev, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie appropriate o opportune in materia di protezione dei dati, Europol può trasferire dati personali a paesi terzi a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del*** regolamento (UE) ***2016/794. In particolare, per i casi di traffico di migranti individuati dal Centro europeo contro il traffico di migranti che richiedono la cooperazione con paesi terzi, potrebbe essere necessario trasferire dati personali in singoli casi allo scopo di prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali***.	(8) ***Qualsiasi trattamento di dati biometrici deve essere strettamente necessario e proporzionato, garantendo la piena conformità al*** regolamento (UE) ***2018/1725[1 bis]. Europol attua garanzie specifiche, compresi meccanismi di controllo indipendente e di revisione periodica, al fine di impedire l'accesso non autorizzato ai dati biometrici e il loro uso improprio***.

[1 bis] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

Or. en

Emendamento 92
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie appropriate o opportune in materia di protezione dei***	(8) Europol ***dovrebbe*** trasferire dati personali a paesi terzi a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE)

dati, Europol ***può*** trasferire dati personali a paesi terzi a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/794. ***In particolare, per i casi di traffico di migranti individuati dal Centro europeo contro il traffico di migranti che richiedono la cooperazione con paesi terzi, potrebbe essere necessario trasferire*** dati personali ***in singoli casi*** allo scopo ***di prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni*** penali.	2016/794. ***Le deroghe non si applicano ai trasferimenti sistematici, ingenti o strutturali. Laddove Europol, il Garante europeo della protezione dei dati o il gruppo di controllo parlamentare congiunto giungano alla conclusione dell'esistenza di indicazioni preliminari che qualifichino i*** dati personali ***trasferiti come sproporzionati, non necessari*** allo scopo ***delle indagini*** penali ***nello Stato membro o raccolti in violazione dei diritti fondamentali o del diritto internazionale, Europol dovrebbe cancellare tali dati***.

Or. en

Emendamento 93
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz, Ana Catarina Mendes

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) In quanto categoria speciale di dati personali, il trattamento dei dati biometrici è particolarmente sensibile e richiede garanzie rigorose per garantire la protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali. Nell'ambito della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, la raccolta e il trattamento dei dati biometrici dovrebbero essere effettuati nel pieno rispetto delle norme stabilite nella direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]. Qualsiasi trattamento di dati biometrici dovrebbe essere strettamente necessario e proporzionato all'obiettivo perseguito ed essere soggetto a un rigoroso controllo, garantendo che tali dati siano trattati con il massimo livello di sicurezza e in linea con le prescrizioni in materia di diritti

fondamentali.

[1 bis] ***Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).***

Or. en

Emendamento 94
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per potenziare il sostegno operativo e tecnico alla prevenzione e al contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti si avvalga per i compiti operativi di ufficiali di collegamento degli Stati membri, di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in modo da garantire un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci, tempestivi e sistematici sulla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani a livello dell'Unione, rafforzando la cooperazione tra le agenzie nei limiti delle rispettive competenze e con gli Stati membri. Anche altre strutture interne	***soppresso***

pertinenti di Europol dovrebbero fornire tutto il sostegno necessario. A tale scopo è opportuno che siano distaccati presso Europol ufficiali di collegamento di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di rappresentanti permanenti. Europol dovrebbe essere in grado di coinvolgere altri organismi o agenzie competenti dell'Unione per attingere, se del caso, alla loro esperienza nei settori di loro competenza.

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione relativa al considerando 6.

Emendamento 95
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per potenziare il sostegno operativo e tecnico alla prevenzione e al contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti si avvalga per i compiti operativi di ufficiali di collegamento degli Stati membri, di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in modo da garantire un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci, tempestivi e sistematici sulla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani a livello dell'Unione, rafforzando la cooperazione tra le agenzie nei limiti delle rispettive competenze e con gli Stati membri. Anche altre strutture interne pertinenti di Europol dovrebbero fornire tutto il sostegno necessario. A tale scopo è	***soppresso***

opportuno che siano distaccati presso Europol ufficiali di collegamento di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di rappresentanti permanenti. Europol dovrebbe essere in grado di coinvolgere altri organismi o agenzie competenti dell'Unione per attingere, se del caso, alla loro esperienza nei settori di loro competenza.

Or. en

Emendamento 96
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***Per potenziare il sostegno operativo e tecnico alla prevenzione e al contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che*** il Centro europeo contro il traffico di migranti ***si avvalga*** per i compiti operativi di ufficiali di collegamento degli Stati membri, di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in modo da garantire un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci, tempestivi e sistematici sulla lotta contro ***il*** traffico di migranti e ***la*** tratta di esseri umani a livello dell'Unione, ***rafforzando la*** cooperazione tra le agenzie nei limiti ***delle rispettive competenze e*** con gli Stati membri***. Anche altre strutture interne pertinenti di Europol dovrebbero fornire tutto il sostegno necessario. A tale scopo*** è opportuno che ***siano distaccati presso Europol ufficiali di collegamento di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di rappresentanti permanenti***. Europol ***dovrebbe essere in grado di*** coinvolgere altri organismi o agenzie competenti	(9) Il Centro europeo contro il traffico di migranti ***può avvalersi*** per i compiti operativi di ufficiali di collegamento degli Stati membri, di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in modo da garantire un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci, tempestivi e sistematici sulla lotta contro ***le organizzazioni e le reti criminali coinvolte nel*** traffico di migranti e ***nella*** tratta di esseri umani a livello dell'Unione, ***garantendo una*** cooperazione tra le agenzie ***più efficace e trasparente*** nei limiti ***dei rispettivi quadri giuridici, nonché una cooperazione*** con gli Stati membri ***e altri portatori di interessi a norma del regolamento (UE) 2016/794.*** È opportuno che ***tale cooperazione rispetti i diritti e le libertà fondamentali sanciti nella Carta e nel quadro dell'UE in materia di protezione dei dati***. ***Se del caso,*** Europol ***può*** coinvolgere altri organismi o agenzie competenti dell'Unione per attingere alla loro esperienza nei settori di loro competenza ***e ai fini della***

dell'Unione per attingere***, se del caso,*** alla loro esperienza nei settori di loro competenza.	***prevenzione e della lotta contro le organizzazioni e le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani. Le strutture interne di uno qualsiasi dei centri specializzati di Europol, in particolare il Centro europeo contro il traffico di migranti, e i portatori di interessi che ne fanno parte, dovrebbero essere rese pubbliche e il gruppo di controllo parlamentare congiunto dovrebbe essere informato.***
	Or. en

Emendamento 97
Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per potenziare il sostegno operativo e tecnico alla prevenzione e al contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti si avvalga per i compiti operativi di ufficiali di collegamento degli Stati membri, di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in modo da garantire un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci, tempestivi e sistematici sulla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani a livello dell'Unione, rafforzando la cooperazione tra le agenzie nei limiti delle rispettive competenze e con gli Stati membri. Anche altre strutture interne pertinenti di Europol dovrebbero fornire tutto il sostegno necessario. A tale scopo è opportuno che siano distaccati presso Europol ufficiali di collegamento di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di rappresentanti permanenti. Europol dovrebbe essere in grado di coinvolgere altri organismi o agenzie	(9) Per potenziare il sostegno operativo e tecnico alla prevenzione e al contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti si avvalga per i compiti operativi di ufficiali di collegamento degli Stati membri, di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in modo da garantire un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci, tempestivi e sistematici sulla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani a livello dell'Unione, rafforzando la cooperazione tra le agenzie nei limiti delle rispettive competenze e con gli Stati membri. Anche altre strutture interne pertinenti di Europol dovrebbero fornire tutto il sostegno necessario. A tale scopo è opportuno che siano distaccati presso Europol ufficiali di collegamento di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di rappresentanti permanenti. ***Considerati i fondi limitati attualmente a disposizione di Eurojust per contrastare la***

competenti dell'Unione per attingere, se del caso, alla loro esperienza nei settori di loro competenza.

migrazione illegale e la tratta di esseri umani, l'invio di ufficiali di collegamento di Eurojust dovrebbe essere finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea. Europol dovrebbe essere in grado di coinvolgere altri organismi o agenzie competenti dell'Unione per attingere, se del caso, alla loro esperienza nei settori di loro competenza.

Or. en

Emendamento 98
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz, Ana Catarina Mendes

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per potenziare il sostegno operativo e tecnico alla prevenzione e al contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti si avvalga per i compiti operativi di ufficiali di collegamento degli Stati membri, di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in modo da garantire un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci, tempestivi e sistematici sulla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani a livello dell'Unione, rafforzando la cooperazione tra le agenzie nei limiti delle rispettive competenze e con gli Stati membri. Anche altre strutture interne pertinenti di Europol dovrebbero fornire tutto il sostegno necessario. A tale scopo è opportuno che siano distaccati presso Europol ufficiali di collegamento di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di rappresentanti permanenti. Europol dovrebbe essere in grado di coinvolgere altri organismi o agenzie competenti dell'Unione per attingere, se del	(9) Per potenziare il sostegno operativo e tecnico alla prevenzione e al contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti si avvalga per i compiti operativi di ufficiali di collegamento degli Stati membri, di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in modo da garantire un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci, tempestivi e sistematici sulla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani a livello dell'Unione, rafforzando la cooperazione tra le agenzie nei limiti delle rispettive competenze e con gli Stati membri***, a patto di definire chiaramente i rispettivi ruoli e funzioni, al fine di evitare sovrapposizioni***. Anche altre strutture interne pertinenti di Europol dovrebbero fornire tutto il sostegno necessario. A tale scopo è opportuno che siano distaccati presso Europol ufficiali di collegamento di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di rappresentanti permanenti. Europol

caso, alla loro esperienza nei settori di loro competenza.

dovrebbe essere in grado di coinvolgere altri organismi o agenzie competenti dell'Unione per attingere, se del caso, alla loro esperienza nei settori di loro competenza.

Or. en

Emendamento 99
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Il rafforzamento del quadro giuridico di Europol offre la possibilità di garantire chiarezza giuridica in merito alle competenze, ai ruoli, ai compiti e alle responsabilità per quanto riguarda la cooperazione tra agenzie e portatori di interessi nella lotta contro le organizzazioni e le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani, in particolare in riferimento alla divisione dei settori del diritto penale e del controllo della migrazione. A tale riguardo è opportuno attuare e mettere a disposizione del pubblico norme vincolanti chiare e trasparenti e il gruppo di controllo parlamentare congiunto dovrebbe essere informato. Date le sue competenze e la sua natura, Frontex non dovrebbe raccogliere alcun tipo di informazioni sui sospetti di reati transfrontalieri, compresi il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Tale raccolta deve essere strettamente limitata alle competenze di Europol, Eurojust e delle autorità competenti degli Stati membri, in conformità dei rispettivi quadri giuridici, e riguarda esclusivamente i sospetti di reati transfrontalieri per i quali a Europol, a Eurojust e alle autorità competenti degli Stati membri è consentito il trattamento

dei dati personali per l'esecuzione dei loro compiti.

Or. en

Emendamento 100
Georgiana Teodorescu, Alessandro Ciriani, Charlie Weimers, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Lo scambio sistematico di dati personali relativi a potenziali sospetti di reato, conformemente ai rispettivi mandati di Frontex ed Europol, è essenziale per la loro identificazione e inclusione nei prodotti operativi di Europol, costituendo in tal modo una condizione indispensabile per consentire un'azione efficace da parte degli Stati membri finalizzata a prevenire e a combattere il traffico di migranti, nonché altre forme gravi di criminalità internazionale e il terrorismo.

Or. en

Emendamento 101
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 ter La cooperazione tra Europol e Frontex dovrebbe essere limitata allo scambio di informazioni in linea con i rispettivi quadri giuridici e i trasferimenti di dati personali tra di loro dovrebbero essere conformi al regolamento (UE) 2018/1725. Tali trasferimenti dovrebbero

	essere motivati e pertinenti per l'obiettivo di Europol di contrastare le organizzazioni e le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani. Ogniqualvolta vi sia un trasferimento di dati personali tra Europol e Frontex, ciascuna agenzia dovrebbe avere la responsabilità di verificare la necessità e la proporzionalità dei dati personali per contrastare le organizzazioni e le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani. In nessun caso la cooperazione tra Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe andare oltre quanto disposto dal regolamento (UE) 2019/1896. Qualsiasi accordo di lavoro tra Europol e Frontex dovrebbe essere in linea con i rispettivi quadri giuridici delle agenzie e conforme al quadro dell'UE in materia di protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 102
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'EMPACT riunisce un'ampia gamma di autorità competenti in un approccio basato sul partenariato e costituisce sia il quadro per una risposta coordinata contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, sia un catalizzatore per rendere operative le politiche e le strategie dell'Unione in materia di sicurezza. Per rafforzare la risposta multidisciplinare, olistica e coerente di prevenzione e contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, dei reati connessi e dei fattori che li facilitano, è opportuno	***soppresso***

che Europol e tutti i principali portatori di interessi aumentino i loro collegamenti nell'ambito dell'EMPACT e il sostegno operativo alle attività sviluppate da tale piattaforma.

Or. en

Emendamento 103
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'EMPACT riunisce un'ampia gamma di autorità competenti in un approccio basato sul partenariato e costituisce sia il quadro per una risposta coordinata contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, sia un catalizzatore per rendere operative le politiche e le strategie dell'Unione in materia di sicurezza. Per rafforzare la risposta multidisciplinare, olistica e coerente di prevenzione e contrasto del traffico di migranti ***e*** della tratta di esseri umani, dei reati connessi e dei fattori che li facilitano, è opportuno che Europol e tutti i principali portatori di interessi aumentino i loro collegamenti nell'ambito dell'EMPACT e il sostegno operativo alle attività sviluppate da tale piattaforma.	(10) L'EMPACT riunisce un'ampia gamma di autorità competenti in un approccio basato sul partenariato e costituisce sia il quadro per una risposta coordinata contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, sia un catalizzatore per rendere operative le politiche e le strategie dell'Unione in materia di sicurezza. Per rafforzare la risposta multidisciplinare, olistica e coerente di prevenzione e contrasto del traffico di migranti***,*** della tratta di esseri umani ***e dell'immigrazione illegale***, dei reati connessi e dei fattori che li facilitano, è opportuno che Europol e tutti i principali portatori di interessi aumentino i loro collegamenti nell'ambito dell'EMPACT e il sostegno operativo alle attività sviluppate da tale piattaforma.

Or. pl

Emendamento 104
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) In linea con la presunzione di innocenza, le persone fisiche nell'Unione dovrebbero sempre essere giudicate in base al loro comportamento effettivo. Le persone fisiche non dovrebbero mai essere giudicate sulla base di un comportamento basato unicamente sulla profilazione, sui tratti della personalità o su caratteristiche quali la cittadinanza, il luogo di nascita, il luogo di residenza, il numero di figli, il livello di indebitamento o il tipo di automobile, senza che vi sia un ragionevole sospetto che la persona sia coinvolta in un'attività criminosa sulla base di fatti oggettivi verificabili e senza una valutazione umana al riguardo. Pertanto, dovrebbero essere vietate le valutazioni del rischio effettuate in relazione a persone fisiche intese a determinare la probabilità che queste ultime commettano un reato o volte a prevedere il verificarsi di un reato effettivo o potenziale unicamente sulla base della loro profilazione o della valutazione dei loro tratti della personalità e delle loro caratteristiche.

Or. en

Emendamento 105
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Affinché le autorità giudiziarie siano adeguatamente coinvolte nelle indagini penali su reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, è opportuno esaminare, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento	***soppresso***

(UE) 2018/1727, la necessità di rafforzare il mandato di Eurojust in relazione al traffico di migranti e alle modifiche del mandato di Europol.

Or. en

Emendamento 106
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Affinché le autorità giudiziarie siano adeguatamente coinvolte nelle indagini penali su reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, è opportuno esaminare, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727, la necessità di rafforzare il mandato di Eurojust in relazione al traffico di migranti e alle modifiche del mandato di Europol.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tale analisi può essere valida, ma il regolamento Europol non determina il futuro del regolamento Eurojust.

Emendamento 107
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Affinché le autorità giudiziarie siano ***adeguatamente*** coinvolte nelle indagini penali su reati relativi ***al*** traffico di	(11) ***Al fine di garantire il diritto a un equo processo in confomrità della Carta, è opportuno assicurare sempre l'accesso***

migranti e ***alla*** tratta di esseri umani, è opportuno esaminare, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727, la necessità di rafforzare il mandato di Eurojust in relazione ***al*** traffico di migranti e alle modifiche del mandato di Europol.

alle autorità giudiziarie e agli avvocati difensori. Affinché le autorità giudiziarie siano coinvolte nelle indagini penali su reati relativi ***alla lotta contro le organizzazioni e le reti criminali coinvolte nel*** traffico di migranti e ***nella*** tratta di esseri umani, è opportuno esaminare, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727, la necessità di rafforzare il mandato di Eurojust in relazione ***alla lotta contro le organizzazioni e le reti criminali coinvolte nel*** traffico di migranti e alle modifiche del mandato di Europol.

Or. en

Emendamento 108
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È opportuno che Europol costituisca la piattaforma centrale dell'Unione per lo scambio di informazioni e agisca in qualità di fornitore di servizi, in particolare mettendo a disposizione una rete protetta per lo scambio di dati, come l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application - SIENA), con l'obiettivo di facilitare lo scambio d'informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali. È opportuno che SIENA consenta di trasmettere e scambiare in modo rapido, sicuro e semplice informazioni e intelligence operative e strategiche sui reati e presti particolare attenzione all'interoperabilità con altri sistemi di Europol e di altri Stati e organizzazioni	***soppresso***

cooperanti.

Or. en

Emendamento 109
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È opportuno che Europol costituisca la piattaforma centrale dell'Unione per lo scambio di informazioni e agisca in qualità di fornitore di servizi, in particolare mettendo a disposizione una rete protetta per lo scambio di dati, come l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application - SIENA), con l'obiettivo di facilitare lo scambio d'informazioni tra Stati membri***, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali***. È opportuno che SIENA consenta di trasmettere e scambiare in modo rapido, sicuro e semplice informazioni e intelligence operative e strategiche sui reati ***e presti particolare attenzione all'interoperabilità con altri sistemi di Europol e di altri Stati e organizzazioni cooperanti***.	(12) È opportuno che Europol costituisca la piattaforma centrale dell'Unione per lo scambio di informazioni e agisca in qualità di fornitore di servizi ***nel rispetto rigoroso dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti nella Carta e del quadro dell'UE applicabile in materia di protezione dei dati***, in particolare mettendo a disposizione una rete protetta per lo scambio di dati, come l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application - SIENA), con l'obiettivo di facilitare lo scambio d'informazioni tra Stati membri. È opportuno che SIENA consenta di trasmettere e scambiare in modo rapido, sicuro e semplice informazioni e intelligence operative e strategiche sui reati ***che rientrano nel mandato di Europol. Lo scambio di dati tramite SIENA comporta chiare responsabilità in termini di trattamento di dati. Al fine di garantire un livello elevato di protezione dei dati, dovrebbero essere definiti lo scopo dei trattamenti, i diritti di accesso e ulteriori garanzie specifiche. In particolare, i dati personali dovrebbero essere trattati nel rispetto rigoroso dei principi di necessità e di proporzionalità***.

Or. en

Emendamento 110

Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'impegno attivo degli Stati membri e la condivisione di informazioni con Europol sono fondamentali per un approccio globale e coordinato dell'Unione alla lotta contro il traffico di migranti. Al fine di rafforzare le proprie capacità, gli Stati membri dovrebbero designare servizi specializzati nella lotta contro il traffico di migranti, dotandoli di risorse adeguate per prevenire e combattere il traffico di migranti e garantendo che possano condividere con Europol informazioni sulle indagini penali in modo efficiente ed efficace. Per armonizzare e facilitare la condivisione delle informazioni sul traffico di migranti tra gli Stati membri e Europol, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché i loro servizi designati per la lotta contro il traffico di migranti siano direttamente connessi a SIENA. Ciò è conforme alla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. Anche i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri distaccati in paesi terzi dovrebbero condividere informazioni con Europol; a tal fine, è opportuno che siano connessi a SIENA in modo da poter effettuare la condivisione delle informazioni in modo efficiente ed efficace.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 111
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'impegno attivo degli Stati membri e la condivisione di informazioni con Europol sono fondamentali per un approccio globale e coordinato dell'Unione alla lotta contro il traffico di migranti. ***Al fine di rafforzare le proprie capacità, gli Stati membri dovrebbero designare servizi specializzati nella lotta contro il traffico di migranti, dotandoli di risorse adeguate per prevenire e combattere il traffico di migranti e garantendo che possano condividere con Europol informazioni sulle indagini penali in modo efficiente ed efficace. Per armonizzare e facilitare la condivisione delle informazioni sul traffico di migranti tra gli Stati membri e Europol, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché i loro servizi designati per la lotta contro il traffico di migranti siano direttamente connessi a SIENA. Ciò è conforme alla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. Anche i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri distaccati in paesi terzi dovrebbero condividere informazioni con Europol; a tal fine, è opportuno che siano connessi a SIENA in modo da poter effettuare la condivisione delle informazioni in modo efficiente ed efficace.***	(13) L'impegno attivo degli Stati membri e la condivisione di informazioni con Europol sono fondamentali per un approccio globale e coordinato dell'Unione alla lotta contro il traffico di migranti.

Or. en

Motivazione

Ai fini dell'allineamento con la soppressione dell'articolo 7.

Emendamento 112
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'impegno attivo degli Stati membri e la condivisione di informazioni con Europol sono fondamentali per un approccio globale e coordinato dell'Unione alla lotta contro il traffico di migranti. Al fine di rafforzare le proprie capacità, gli Stati membri dovrebbero designare servizi specializzati nella lotta contro il traffico di migranti***, dotandoli di risorse adeguate per prevenire e combattere il traffico di migranti e garantendo*** che possano condividere con Europol informazioni sulle indagini penali in modo efficiente ed efficace. Per armonizzare e facilitare la condivisione delle informazioni sul traffico di migranti tra gli Stati membri e Europol, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché i loro servizi designati per la lotta contro il traffico di migranti siano direttamente connessi a SIENA. Ciò è conforme alla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. Anche i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri distaccati in paesi terzi dovrebbero condividere informazioni con Europol; a tal fine, è opportuno che siano connessi a SIENA in modo da poter effettuare la condivisione delle informazioni in modo efficiente ed efficace.	(13) L'impegno attivo degli Stati membri e la condivisione di informazioni con Europol sono fondamentali per un approccio globale e coordinato dell'Unione alla lotta contro il traffico di migranti. Al fine di rafforzare le proprie capacità, gli Stati membri dovrebbero designare ***, se del caso tra le strutture esistenti,*** servizi specializzati nella lotta contro il traffico di migranti che possano condividere con Europol informazioni sulle indagini penali in modo efficiente ed efficace. Per armonizzare e facilitare la condivisione delle informazioni sul traffico di migranti tra gli Stati membri e Europol, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché i loro servizi designati per la lotta contro il traffico di migranti siano direttamente connessi a SIENA. Ciò è conforme alla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. Anche i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri distaccati in paesi terzi dovrebbero condividere informazioni con Europol; a tal fine, è opportuno che siano connessi a SIENA in modo da poter effettuare la condivisione delle informazioni in modo efficiente ed efficace.

Motivazione

È evidente che la creazione di tali servizi deve essere accompagnata dall'assegnazione di risorse necessarie, ma è preferibile lasciare un margine di manovra agli Stati membri che già incontrano, per la maggior parte, notevoli difficoltà nello svolgimento dei loro compiti preesistenti in questo settore.

Emendamento 113
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'impegno attivo degli Stati membri ***e la*** condivisione di informazioni con Europol ***sono fondamentali*** per ***un approccio globale e coordinato dell'Unione alla lotta contro il traffico di migranti***. Al fine di rafforzare le proprie capacità, gli Stati membri ***dovrebbero*** designare servizi specializzati ***nella lotta contro il traffico di migranti, dotandoli di risorse adeguate per prevenire e combattere il traffico di migranti e garantendo che possano condividere con Europol informazioni sulle indagini penali in modo efficiente ed efficace. Per armonizzare e facilitare la condivisione delle informazioni sul traffico di migranti tra gli Stati membri e Europol, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché i loro servizi designati per la lotta contro il traffico di migranti siano direttamente connessi a SIENA. Ciò è conforme*** alla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio***. Anche i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri distaccati in paesi terzi***	(13) L'impegno attivo degli Stati membri ***nella*** condivisione di ***dati e*** informazioni ***di qualità elevata, necessari e proporzionati*** con Europol ***è fondamentale*** per ***un'efficace cooperazione nell'attività di contrasto***. Al fine di ***migliorare la qualità della cooperazione e*** rafforzare le proprie capacità, gli Stati membri ***possono*** designare servizi specializzati ***conformemente*** alla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio ***ai fini della lotta contro le organizzazioni e le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti, garantendo che siano dotate di risorse adeguate al fine di prevenire e contrastare le organizzazioni e le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti e possano*** condividere ***dati e*** informazioni ***di qualità elevata, necessari e proporzionati*** con Europol ***in maniera efficiente ed efficace***. ***Per armonizzare tale*** condivisione delle informazioni ***tra gli Stati membri e Europol in merito alle organizzazioni e alle reti criminali coinvolte nel traffico di migranti, è***

dovrebbero condividere informazioni con Europol***; a tal fine, è opportuno che siano connessi a SIENA in modo da poter effettuare la*** condivisione delle informazioni ***in modo efficiente ed efficace***.	***opportuno che gli Stati membri provvedano affinché i loro servizi designati per la lotta contro le organizzazioni e le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti siano direttamente connessi a SIENA al fine di facilitare la condivisione di dati e informazioni di qualità elevata, necessari e proporzionati***.

Or. en

Emendamento 114
Nikola Minchev, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in conformità del diritto internazionale e dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il presente regolamento non configura come reato gli atti di assistenza umanitaria intrapresi per scopi umanitari; la fornitura di vitto, alloggio, assistenza legale o medica alle persone che ne hanno bisogno, laddove non siano presenti un vantaggio finanziario o altri benefici materiali, non costituisce un favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno irregolari all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 115
Nikola Minchev, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(13 ter) In considerazione dei possibili maggiori rischi derivanti da un trattamento estensivo dei dati biometrici, sono istituiti meccanismi di attenuazione, compresa l'adozione di norme vincolanti chiare che prevedano garanzie adeguate, in particolare per quanto riguarda la stretta necessità e la proporzionalità del trattamento di tali dati biometrici da parte di Europol.

Or. en

Emendamento 116
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per una condivisione efficiente delle informazioni relative al traffico di migranti tra gli Stati membri e con Europol, in particolare nel caso di grandi reti criminali con numerosi indagati, è opportuno che gli Stati membri usino gli strumenti di sostegno più appropriati forniti da Europol, come gli appositi caricatori di dati. Al contempo, per accedere a tutte le informazioni e l'intelligence disponibili a livello di Unione sui casi corrispondenti e utilizzarle al meglio, nel pieno rispetto delle opportune garanzie in materia di protezione dei dati, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione dovrebbero consultare sistematicamente le informazioni di Europol nel corso delle indagini sul traffico di migranti, ricorrendo anche agli strumenti di riscontro positivo o negativo ("hit/no hit") forniti da tale Agenzia, come l'interfaccia tecnica di sistema "Querying Europol Systems" (QUEST +).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 117
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per una condivisione efficiente delle informazioni relative al traffico di migranti tra gli Stati membri e con Europol, in particolare nel caso di grandi reti criminali con numerosi indagati, è opportuno che gli Stati membri usino gli strumenti di sostegno più appropriati forniti da Europol, come gli appositi caricatori di dati. Al contempo, per accedere a tutte le informazioni e l'intelligence disponibili a livello di Unione sui casi corrispondenti e utilizzarle al meglio, nel pieno rispetto delle opportune garanzie in materia di protezione dei dati, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione dovrebbero consultare sistematicamente le informazioni di Europol nel corso delle indagini sul traffico di migranti, ricorrendo anche agli strumenti di riscontro positivo o negativo ("hit/no hit") forniti da tale Agenzia, come l'interfaccia tecnica di sistema "Querying Europol Systems" (QUEST +).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 118
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Lo scambio, il confronto e l'analisi efficaci ed efficienti dei dati

biometrici potenzieranno l'accertamento delle frodi d'identità e la prevenzione e il contrasto della criminalità. Pertanto è opportuno garantire che il trattamento dei dati biometrici sia incluso più chiaramente tra i compiti di Europol a sostegno degli Stati membri. È opportuno prestare particolare attenzione alla definizione di norme di qualità adeguate applicabili al trattamento e alla conservazione dei dati biometrici. Tali norme di qualità dovrebbero essere coerenti con le pertinenti norme minime di qualità stabilite dal diritto dell'UE in materia di trattamento comparabile di tali dati per garantire un livello di qualità equivalente, comprese in particolare le norme minime di qualità stabilite dalla Commissione a norma degli articoli 8, 13 e 22 del regolamento (UE) 2024/982[1 bis].

[1 bis] Regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento "Prüm II").

Or. en

Emendamento 119
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per prevenire e accertare le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e il terrorismo ed effettuare le relative indagini, sono	***soppresso***

necessari coordinamento e un'azione concertata. Oltre a poter costituire una squadra investigativa comune conformemente alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, gli Stati membri dovrebbero poter istituire una task force operativa per rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto con il sostegno di Europol. Tale meccanismo di coordinamento tra le autorità di polizia e gli altri servizi di contrasto degli Stati membri dovrebbe permettere loro di svolgere, con il sostegno di Europol, attività di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie, tanto su reti e gruppi criminali quanto su singoli criminali, comprese persone le cui attività criminali rientrano tra le forme di criminalità di competenza di Europol e che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza. Per garantire il buon funzionamento e l'efficacia di tale meccanismo, gli Stati membri che istituiscono una task force operativa, vi partecipano o la sostengono dovrebbero essere in grado di rispettare una serie minima di obblighi in termini di partecipazione attiva e tempestiva, ad esempio fornendo a Europol tutte le informazioni pertinenti, ed Europol dovrebbe poter mettere a disposizione di tali Stati membri il suo supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario avanzato. È opportuno che i paesi terzi possano partecipare a una task force operativa o sostenerla.

Or. en

Emendamento 120
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per prevenire e accertare le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e il terrorismo ed effettuare le relative indagini, sono necessari coordinamento e un'azione concertata. ***Oltre a poter*** costituire ***una squadra investigativa comune*** conformemente alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, ***gli Stati membri dovrebbero poter istituire una task force operativa per rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto con*** il sostegno ***di*** Europol. ***Tale meccanismo di coordinamento tra le autorità di polizia e gli altri servizi di contrasto degli Stati membri dovrebbe permettere loro di svolgere, con il sostegno di Europol, attività di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie, tanto su reti e gruppi criminali quanto su singoli criminali, comprese persone le cui attività criminali rientrano tra le forme di criminalità di competenza di Europol e che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza. Per garantire il buon funzionamento e l'efficacia di tale meccanismo, gli Stati membri che istituiscono una task force operativa, vi partecipano o la sostengono dovrebbero essere in grado di rispettare una serie minima di obblighi in termini di partecipazione attiva e tempestiva, ad esempio fornendo a Europol tutte le informazioni pertinenti, ed Europol dovrebbe poter mettere a disposizione di tali Stati membri il suo supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario avanzato. È opportuno che i paesi terzi possano partecipare a una task force operativa o sostenerla.***	(15) Per prevenire e accertare le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e il terrorismo ed effettuare le relative indagini, sono necessari coordinamento e un'azione concertata. ***È opportuno quindi dare maggiore preminenza alla possibilità per gli Stati membri di*** costituire ***squadre investigative comuni*** conformemente alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, ***in particolare rafforzando*** il sostegno ***che*** Europol ***può offrire loro***.

Or. fr

Motivazione

È preferibile rafforzare gli strumenti esistenti piuttosto che crearne di nuovi.

Emendamento 121
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per prevenire e accertare le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e il terrorismo ed effettuare le relative indagini, sono necessari coordinamento e un'azione concertata. Oltre a poter costituire una squadra investigativa comune conformemente alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, gli Stati membri dovrebbero poter istituire una task force operativa per rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto con il sostegno di Europol. ***Tale meccanismo di coordinamento tra le autorità di polizia e gli altri servizi di contrasto degli Stati membri dovrebbe permettere loro di svolgere, con il sostegno di Europol,*** attività ***di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie, tanto su reti e gruppi criminali quanto su singoli criminali, comprese persone le cui attività criminali rientrano tra le forme di criminalità di competenza di Europol e che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza. Per garantire il buon funzionamento e l'efficacia di tale meccanismo, gli Stati membri che istituiscono una*** task force ***operativa, vi partecipano o la sostengono*** dovrebbero essere ***in grado di rispettare una serie minima di obblighi in termini di partecipazione attiva e tempestiva, ad esempio fornendo a Europol tutte le informazioni pertinenti, ed Europol dovrebbe poter mettere a disposizione di tali Stati membri il suo supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario avanzato. È opportuno che i paesi terzi possano partecipare a una task***	(15) Per prevenire e accertare le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e il terrorismo ed effettuare le relative indagini, sono necessari coordinamento e un'azione concertata. Oltre a poter costituire una squadra investigativa comune conformemente alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, gli Stati membri dovrebbero poter istituire una task force operativa per rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto con il sostegno di Europol. ***Le*** attività ***delle*** task force ***operative non*** dovrebbero essere ***regolamentate nel dettaglio nel presente regolamento. Dovrebbero essere invece considerate strumenti flessibili a disposizione di Europol***.

force operativa o sostenerla.

Or. fi

Emendamento 122
Verena Mertens

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per prevenire e accertare le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e il terrorismo ed effettuare le relative indagini, sono necessari coordinamento e un'azione concertata. Oltre a poter costituire una squadra investigativa comune conformemente alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, gli Stati membri dovrebbero poter istituire una task force operativa per rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto con il sostegno di Europol. Tale meccanismo di coordinamento tra le autorità di polizia e gli altri servizi di contrasto degli Stati membri dovrebbe permettere loro di svolgere, con il sostegno di Europol, attività di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie, tanto su reti e gruppi criminali quanto su singoli criminali, comprese persone le cui attività criminali rientrano tra le forme di criminalità di competenza di Europol e che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza. Per garantire il buon funzionamento e l'efficacia di tale meccanismo, gli Stati membri che istituiscono una task force operativa, vi partecipano o la sostengono dovrebbero essere in grado di rispettare una serie minima di obblighi in termini di partecipazione attiva e tempestiva, ad esempio fornendo a Europol tutte le informazioni pertinenti***, ed*** Europol dovrebbe ***poter*** mettere a disposizione di	(15) Per prevenire e accertare le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e il terrorismo ed effettuare le relative indagini, sono necessari coordinamento e un'azione concertata. Oltre a poter costituire una squadra investigativa comune conformemente alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, gli Stati membri dovrebbero poter istituire una task force operativa per rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto con il sostegno di Europol. Tale meccanismo di coordinamento tra le autorità di polizia e gli altri servizi di contrasto degli Stati membri dovrebbe permettere loro di svolgere, con il sostegno di Europol, attività di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie, tanto su reti e gruppi criminali quanto su singoli criminali, comprese persone le cui attività criminali rientrano tra le forme di criminalità di competenza di Europol e che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza. ***È importante garantire che la task force operativa costituisca un meccanismo operativo flessibile ed efficace. Pertanto le norme dettagliate relative alla loro attuazione dovrebbero essere adottate dal consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore esecutivo. Tali task force operative avviano specifiche attività di intelligence criminale e di indagine, comprese le indagini finanziarie parallele,***

tali Stati membri il suo supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario avanzato. È opportuno che i paesi terzi possano partecipare a una task force operativa o sostenerla.

conformemente al diritto nazionale e dell'Unione per individuare e sequestrare i proventi di reato. Per garantire il buon funzionamento e l'efficacia di tale meccanismo, gli Stati membri che istituiscono una task force operativa, vi partecipano o la sostengono dovrebbero essere in grado di rispettare una serie minima di obblighi in termini di partecipazione attiva e tempestiva, ad esempio fornendo a Europol ***e agli altri Stati membri partecipanti*** tutte le informazioni pertinenti***.*** Europol dovrebbe mettere a disposizione di tali Stati membri il suo supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario avanzato È opportuno che i paesi terzi possano partecipare a una task force operativa o sostenerla.

Or. en

Emendamento 123
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per prevenire e accertare le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e il terrorismo ed effettuare le relative indagini, sono necessari coordinamento e un'azione concertata. Oltre a poter costituire una squadra investigativa comune ***conformemente alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002***, gli Stati membri dovrebbero poter istituire una task force operativa ***per rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto*** con il sostegno di Europol. Tale meccanismo di coordinamento tra le autorità di polizia e ***gli altri servizi di contrasto*** degli Stati membri dovrebbe permettere loro di svolgere, con il sostegno di Europol, ***attività di intelligence***	(15) Per prevenire e accertare le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e il terrorismo ed effettuare le relative indagini, sono necessari coordinamento e un'azione concertata. Oltre a poter costituire una squadra investigativa comune, gli Stati membri dovrebbero poter istituire una task force operativa ***temporanea*** con il sostegno di Europol ***e di Eurojust per le indagini penali che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol in linea con l'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794, che richiede un'azione coordinata e concertata.*** Tale meccanismo di coordinamento ***temporaneo*** tra le autorità di polizia ***e giudiziarie*** degli Stati membri

criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie, tanto su reti e gruppi criminali quanto su singoli criminali***, comprese persone*** le cui attività criminali rientrano tra le forme di criminalità di competenza di Europol e che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza. Per garantire il buon funzionamento e l'efficacia di tale meccanismo, gli Stati membri che istituiscono una task force operativa, vi partecipano o la sostengono dovrebbero essere in grado di rispettare una serie minima di obblighi in termini di partecipazione attiva e tempestiva, ad esempio fornendo a Europol tutte le informazioni pertinenti, ed Europol dovrebbe poter mettere a disposizione di tali Stati membri il suo supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario avanzato. ***È opportuno che i*** paesi terzi ***possano*** partecipare a una task force operativa o sostenerla.

dovrebbe permettere loro di svolgere, con il sostegno di Europol ***e di Eurojust***, ***indagini penali*** congiunte, coordinate e prioritarie, tanto su reti e gruppi criminali quanto su singoli criminali le cui attività criminali rientrano tra le forme di criminalità di competenza di Europol e che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza. Per garantire il buon funzionamento e l'efficacia di tale meccanismo, gli Stati membri che istituiscono una task force operativa, vi partecipano o la sostengono dovrebbero essere in grado di rispettare una serie minima di obblighi in termini di partecipazione attiva e tempestiva, ad esempio fornendo a Europol ***e a Eurojust, non appena le autorità giudiziarie sono coinvolte,*** tutte le informazioni ***di qualità elevata, necessarie e proporzionate*** pertinenti, ed Europol dovrebbe poter mettere a disposizione di tali Stati membri il suo supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario avanzato. ***I funzionari di collegamento di Europol inviati nei*** paesi terzi ***in cui si svolgono le indagini penali che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol in linea con l'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794 possono*** partecipare a una task force operativa o sostenerla.

Or. en

Emendamento 124
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per prevenire e accertare ***le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e il terrorismo*** ed effettuare le relative indagini, sono necessari coordinamento e un'azione	(15) Per prevenire e accertare ***il traffico di migranti e la tratta di esseri umani*** ed effettuare le relative indagini, sono necessari coordinamento e un'azione concertata. Oltre a poter costituire una

concertata. Oltre a poter costituire una squadra investigativa comune conformemente alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, gli Stati membri dovrebbero poter istituire una task force operativa per rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto con il sostegno di Europol. Tale meccanismo di coordinamento tra le autorità di polizia e gli altri servizi di contrasto degli Stati membri dovrebbe permettere loro di svolgere, con il sostegno di Europol, attività di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie, tanto su reti e gruppi criminali ***quanto su singoli criminali, comprese persone le cui attività criminali rientrano tra le forme di criminalità di competenza di Europol e che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza***. Per garantire il buon funzionamento e l'efficacia di tale meccanismo, gli Stati membri che istituiscono una task force operativa, vi partecipano o la sostengono dovrebbero essere in grado di rispettare una serie minima di obblighi in termini di partecipazione attiva e tempestiva, ad esempio fornendo a Europol tutte le informazioni pertinenti, ed Europol dovrebbe poter mettere a disposizione di tali Stati membri il suo supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario avanzato. È opportuno che i paesi terzi possano partecipare a una task force operativa o sostenerla.

squadra investigativa comune conformemente alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, gli Stati membri dovrebbero poter istituire una task force operativa per rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto con il sostegno di Europol***, allo scopo di prevenire e accertare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e di effettuare le relative indagini***. Tale meccanismo di coordinamento tra le autorità di polizia e gli altri servizi di contrasto degli Stati membri dovrebbe permettere loro di svolgere, con il sostegno di Europol, attività di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie, tanto su reti e gruppi criminali ***coinvolti nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani***. Per garantire il buon funzionamento e l'efficacia di tale meccanismo, gli Stati membri che istituiscono una task force operativa, vi partecipano o la sostengono dovrebbero essere in grado di rispettare una serie minima di obblighi in termini di partecipazione attiva e tempestiva, ad esempio fornendo a Europol tutte le informazioni pertinenti, ed Europol dovrebbe poter mettere a disposizione di tali Stati membri il suo supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario avanzato. È opportuno che i paesi terzi possano partecipare a una task force operativa o sostenerla.

Or. en

Motivazione

La proposta deve concentrarsi sulle reti criminali coinvolte nel traffico di esseri umani a scopo di lucro. L'uso delle risorse degli Stati membri, di Europol e di altre agenzie dell'UE per perseguire singoli migranti irregolari con il pretesto del traffico di migranti è uno spreco di risorse e non contribuisce a contrastare le reti criminali.

Emendamento 125
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre

Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Qualora le attività di intelligence criminale svolte nell'ambito di una task force operativa conducano all'avvio di indagini penali in uno o più Stati membri che potrebbero trarre vantaggio dalla costituzione di una squadra investigativa comune, o qualora le indagini penali sostenute da una task force operativa possano trarre vantaggio dalla costituzione di una squadra investigativa comune, Europol dovrebbe proporre agli Stati membri interessati tale possibilità e dovrebbe adottare misure per prestare loro assistenza conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/794. In questi casi Europol dovrebbe mantenere stretti contatti con Eurojust, ove opportuno.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 126
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Qualora le attività di intelligence criminale svolte nell'ambito di una task force operativa conducano all'avvio di indagini penali in uno o più Stati membri che potrebbero trarre vantaggio dalla costituzione di una squadra investigativa comune, o qualora le indagini penali sostenute da una task force operativa possano trarre vantaggio dalla costituzione di una squadra investigativa comune, Europol dovrebbe proporre agli	***soppresso***

Stati membri interessati tale possibilità e dovrebbe adottare misure per prestare loro assistenza conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/794. In questi casi Europol dovrebbe mantenere stretti contatti con Eurojust, ove opportuno.

Or. en

Emendamento 127
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***Qualora le attività di intelligence criminale svolte nell'ambito di una task force operativa conducano all'avvio di indagini penali in uno o più Stati membri che potrebbero trarre vantaggio dalla costituzione di una squadra investigativa comune, o*** qualora le indagini penali sostenute da una task force operativa possano trarre vantaggio dalla costituzione di una squadra investigativa comune, Europol dovrebbe proporre agli Stati membri interessati tale possibilità e dovrebbe adottare misure per prestare loro assistenza conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/794. In questi casi Europol dovrebbe mantenere stretti contatti con Eurojust, ove opportuno.	(16) Qualora le indagini penali sostenute da una task force operativa possano trarre vantaggio dalla costituzione di una squadra investigativa comune, Europol dovrebbe proporre agli Stati membri interessati tale possibilità e dovrebbe adottare misure per prestare loro assistenza conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/794. In questi casi Europol dovrebbe mantenere stretti contatti con Eurojust, ove opportuno.

Or. en

Emendamento 128
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz, Ana Catarina Mendes

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Qualora le attività di intelligence criminale svolte nell'ambito di una task force operativa conducano all'avvio di indagini penali in uno o più Stati membri che potrebbero trarre vantaggio dalla costituzione di una squadra investigativa comune, o qualora le indagini penali sostenute da una task force operativa possano trarre vantaggio dalla costituzione di una squadra investigativa comune, Europol dovrebbe proporre agli Stati membri interessati tale possibilità e dovrebbe adottare misure per prestare loro assistenza conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/794. In questi casi Europol dovrebbe mantenere stretti contatti con Eurojust, ove opportuno.	(16) Qualora le attività di intelligence criminale svolte nell'ambito di una task force operativa ***finalizzata a prevenire o accertare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani o a effettuare le relative indagini*** conducano all'avvio di indagini penali in uno o più Stati membri che potrebbero trarre vantaggio dalla costituzione di una squadra investigativa comune, o qualora le indagini penali sostenute da una task force operativa possano trarre vantaggio dalla costituzione di una squadra investigativa comune, Europol dovrebbe proporre agli Stati membri interessati tale possibilità e dovrebbe adottare misure per prestare loro assistenza conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/794. In questi casi Europol dovrebbe mantenere stretti contatti con Eurojust, ove opportuno.

Or. en

Emendamento 129
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento dei dati personali da parte di Europol, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, Europol dovrebbe attuare misure adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Tali misure dovrebbero essere riesaminate e aggiornate qualora necessario.

Or. en

Emendamento 130
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) Dal momento che i dati biometrici costituiscono una categoria speciale di dati personali, il loro trattamento rappresenta un grave rischio per i diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, nonché per altri diritti fondamentali, poiché l'uso di tecnologie che consentono tale trattamento non prevede che le persone i cui dati biometrici sono trattati ne siano a conoscenza o che cooperino. Il rischio di risultati distorti e di effetti discriminatori è particolarmente pertinente in riferimento a categorie specifiche, quali quelle basate sul sesso, l'età, il colore dei capelli, il colore degli occhi, i tatuaggi, l'origine etnica, la salute, le facoltà mentali, i tratti della personalità o l'orientamento sessuale o politico, che sulla base dei dati biometrici o basati su elementi biometrici consentano o confermino l'identificazione di una persona fisica. Nell'ambito del quadro dell'UE in materia di protezione dei dati, il divieto di trattamento dei dati biometrici è una norma e tale trattamento è consentito solo in via eccezionale.

Or. en

Emendamento 131
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 quater) Data la natura e i rischi posti, i dati biometrici sono soggetti a una protezione speciale e ciò vale in particolare per i dati biometrici trattati allo scopo di identificare una persona. Per quanto riguarda il trattamento di categorie specifiche di dati personali a fini di contrasto, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che il requisito secondo cui il trattamento di dati biometrici dovrebbe essere consentito "solo ove strettamente necessario" deve essere interpretato nel senso che stabilisce condizioni rafforzate per il trattamento lecito di dati sensibili. Inoltre il fatto che la necessità di un trattamento di tali dati sia "assoluta" significa che essa deve essere valutata con particolare rigore. Secondo la Corte, inoltre, il requisito secondo cui il trattamento di dati sensibili deve essere "strettamente necessario" implica un controllo particolarmente rigoroso del rispetto del principio della minimizzazione dei dati[1 bis]. Pertanto qualsiasi trattamento di dati biometrici a fini di contrasto dovrebbe rispettare i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Carta e tutti i requisiti derivanti dal quadro e dalla giurisprudenza dell'UE in materia di protezione dei dati, compreso l'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 che consente tale trattamento solo se strettamente necessario, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e se autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro. Tale uso, se autorizzato, deve inoltre rispettare i principi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680[2 bis], tra cui liceità, correttezza e trasparenza, determinazione delle finalità, esattezza e limitazione della conservazione. Per fini diversi dalle attività di contrasto, l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 vietano il trattamento di

dati biometrici fatte salve limitate eccezioni previste da tali articoli. Dato l'ampio mandato di Europol in combinazione con la natura molto sensibile dei dati trattati, è opportuno attuare un controllo attento e garanzie adeguate.

[1 bis] ***https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A62023CJ0080***

[2 bis] ***Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio***

Or. en

Emendamento 132
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 16 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 quinquies)Data la limitazione dei diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali costituita dal trattamento dei dati biometrici, al pari delle interferenze con un diritto fondamentale, qualsiasi trattamento di dati biometrici dovrebbe altresì rispettare i criteri di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Oltre a essere prevista dalla legge, qualsiasi limitazione dovrebbe rispettare l'essenza del diritto,

essere soggetta al principio della stretta necessità e della proporzionalità e proteggere i diritti e le libertà altrui. A tale riguardo, il responsabile della protezione dei dati e il responsabile dei diritti fondamentali, con il coinvolgimento del Garante europeo della protezione dei dati, dovrebbero essere incaricati dello sviluppo e del mantenimento di un quadro e di un meccanismo etici per stabilire la procedura e le norme per l'esecuzione di verifiche sistematiche della stretta necessità, di controlli della qualità dei dati e di valutazioni d'impatto ex ante sui diritti fondamentali, al fine di fornire garanzie adeguate nel trattamento dei dati biometrici. Tale quadro e meccanismo etico dovrebbe includere norme minime e soglie per la qualità dei dati e i controlli della qualità, tra le altre. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di approvare tale quadro e meccanismo etico mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante.

Or. en

Emendamento 133
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno che Europol possa inviare personale, compresi gli esperti nazionali distaccati di cui al regolamento (UE) 2016/794, nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto ***analitico,*** operativo***,*** tecnico ***e scientifico-forense*** in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro. Il personale dovrebbe essere inviato specialmente nel quadro di indagini	(17) È opportuno che Europol possa inviare personale, compresi gli esperti nazionali distaccati di cui al regolamento (UE) 2016/794, nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto operativo ***e*** tecnico in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro. Il personale dovrebbe essere inviato specialmente nel quadro di indagini complesse, su vasta scala e di alto profilo,

complesse, su vasta scala e di alto profilo, anche nel contesto di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con Eurojust, o di task force operative. ***Tali invii dovrebbero anche contribuire a ulteriori controlli di sicurezza nelle banche dati Europol o nazionali al fine di agevolare un rapido scambio di informazioni per rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione (controlli di sicurezza secondari) o alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione in conformità del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]. Europol dovrebbe inoltre avvalersi del personale inviato per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali. È opportuno che Europol possa inviare personale ed esperti nazionali distaccati anche nei paesi terzi con cui coopera sulla base di una decisione di adeguatezza, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo in questione ai sensi dell'articolo 218 TFUE, o di un accordo di cooperazione concluso tra Europol e il paese terzo prima del 1º maggio 2017.***	anche nel contesto di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con Eurojust, o di task force operative.
[2] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).	
	Or. en

Emendamento 134
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno che Europol possa inviare personale, compresi gli esperti nazionali distaccati di cui al regolamento (UE) 2016/794, nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro. Il personale dovrebbe essere inviato specialmente nel quadro di indagini complesse, su vasta scala e di alto profilo, anche nel contesto di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con Eurojust, o di task force operative. ***Tali invii dovrebbero anche contribuire a ulteriori controlli di sicurezza nelle banche dati Europol o nazionali al fine di agevolare un rapido scambio di informazioni per rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione (controlli di sicurezza secondari) o alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione in conformità del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]. Europol dovrebbe inoltre avvalersi del personale inviato per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali. È opportuno che Europol possa inviare personale ed esperti nazionali distaccati anche nei paesi terzi con cui coopera sulla base di una decisione di adeguatezza, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo in questione ai sensi dell'articolo 218 TFUE, o di un accordo di cooperazione concluso tra Europol e il paese terzo prima del 1º maggio 2017.***	(17) È opportuno che Europol possa inviare personale, compresi gli esperti nazionali distaccati di cui al regolamento (UE) 2016/794, nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro. Il personale dovrebbe essere inviato specialmente nel quadro di indagini complesse, su vasta scala e di alto profilo ***per contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani***, anche nel contesto di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con Eurojust, o di task force operative.
[2] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE)	

2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

Or. en

Motivazione

Non rientra nel mandato di Europol rafforzare i controlli delle frontiere esterne. Il presente emendamento al regolamento Europol intende riguardare la prevenzione e l'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e alle relative indagini. Non si tratta di una revisione profonda del regolamento Europol. La regolamentazione dell'invio di personale operativo nei paesi terzi esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 135
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***È opportuno che*** Europol ***possa*** inviare personale, compresi gli esperti nazionali distaccati di cui al regolamento (UE) 2016/794, nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro. Il personale dovrebbe essere inviato ***specialmente*** nel quadro di indagini complesse, su vasta scala e di alto profilo, anche nel contesto di squadre investigative comuni, ***se del caso*** in collegamento con Eurojust***, o di task force operative***. ***Tali*** invii ***dovrebbero anche contribuire a ulteriori controlli di sicurezza nelle banche dati Europol o nazionali al fine di agevolare un rapido scambio di informazioni per rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione (controlli di sicurezza secondari) o alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione in conformità del regolamento (UE)***	(17) Europol ***può*** inviare personale ***per un periodo di tempo limitato***, compresi gli esperti nazionali distaccati di cui al regolamento (UE) 2016/794, nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense ***al fine di prevenire e contrastare i reati che rientrano tra gli obiettivi di Europol ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794*** in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro. Il personale dovrebbe essere inviato ***esclusivamente*** nel quadro di indagini complesse, su vasta scala e di alto profilo, anche nel contesto di squadre investigative comuni, ***e*** in collegamento con Eurojust. ***Nei casi di comportamento scorretto del personale di Europol durante gli*** invii ***è opportuno applicare i meccanismi nazionali di segnalazione e monitoraggio***.

2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]. Europol dovrebbe inoltre avvalersi del personale inviato per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali. È opportuno che Europol possa inviare personale ed esperti nazionali distaccati anche nei paesi terzi con cui coopera sulla base di una decisione di adeguatezza, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo in questione ai sensi dell'articolo 218 TFUE, o di un accordo di cooperazione concluso tra Europol e il paese terzo prima del 1º maggio 2017.

[2] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

Or. en

Emendamento 136
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno che Europol possa inviare personale, compresi gli esperti nazionali distaccati di cui al regolamento (UE) 2016/794, nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro. Il personale dovrebbe essere inviato	(17) È opportuno che Europol possa inviare personale, compresi gli esperti nazionali distaccati di cui al regolamento (UE) 2016/794, nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro. Il personale dovrebbe essere inviato

specialmente nel quadro di indagini complesse, su vasta scala e di alto profilo, anche nel contesto di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con Eurojust***, o di task force operative***. Tali invii dovrebbero anche contribuire a ulteriori controlli di sicurezza nelle banche dati Europol o nazionali al fine di agevolare un rapido scambio di informazioni per rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione (controlli di sicurezza secondari) o alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione in conformità del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]. ***Europol dovrebbe inoltre avvalersi del personale inviato per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali.*** È opportuno che Europol possa inviare personale ed esperti nazionali distaccati anche nei paesi terzi con cui coopera sulla base di una decisione di adeguatezza, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo in questione ai sensi dell'articolo 218 TFUE, o di un accordo di cooperazione concluso tra Europol e il paese terzo prima del 1º maggio 2017.	specialmente nel quadro di indagini complesse, su vasta scala e di alto profilo, anche nel contesto di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con Eurojust. Tali invii dovrebbero anche contribuire a ulteriori controlli di sicurezza nelle banche dati Europol o nazionali al fine di agevolare un rapido scambio di informazioni per rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione (controlli di sicurezza secondari) o alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione in conformità del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]. È opportuno che Europol possa inviare personale ed esperti nazionali distaccati anche nei paesi terzi con cui coopera sulla base di una decisione di adeguatezza, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo in questione ai sensi dell'articolo 218 TFUE, o di un accordo di cooperazione concluso tra Europol e il paese terzo prima del 1º maggio 2017.
[2] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).	[2] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).
	Or. fr

Emendamento 137
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno che Europol possa inviare personale, compresi gli esperti nazionali distaccati di cui al regolamento (UE) 2016/794, nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro. Il personale dovrebbe essere inviato specialmente nel quadro di indagini complesse, su vasta scala e di alto profilo, anche nel contesto di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con Eurojust, o di task force operative. Tali invii dovrebbero anche contribuire a ulteriori controlli di sicurezza nelle banche dati Europol o nazionali al fine di agevolare un rapido scambio di informazioni per rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione (controlli di sicurezza secondari) ***o alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione in conformità del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]***. Europol dovrebbe inoltre avvalersi del personale inviato per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali. È opportuno che Europol possa inviare personale ed esperti nazionali distaccati anche nei paesi terzi con cui coopera sulla base di una decisione di adeguatezza, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo in questione ai sensi dell'articolo 218 TFUE, o di un accordo di cooperazione concluso tra Europol e il paese terzo prima del 1º maggio 2017.	(17) È opportuno che Europol possa inviare personale, compresi gli esperti nazionali distaccati di cui al regolamento (UE) 2016/794, nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro. Il personale dovrebbe essere inviato specialmente nel quadro di indagini complesse, su vasta scala e di alto profilo, anche nel contesto di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con Eurojust, o di task force operative. Tali invii dovrebbero anche contribuire a ulteriori controlli di sicurezza nelle banche dati Europol o nazionali al fine di agevolare un rapido scambio di informazioni per rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione (controlli di sicurezza secondari). Europol dovrebbe inoltre avvalersi del personale inviato per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali. È opportuno che Europol possa inviare personale ed esperti nazionali distaccati anche nei paesi terzi con cui coopera sulla base di una decisione di adeguatezza, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo in questione ai sensi dell'articolo 218 TFUE, o di un accordo di cooperazione concluso tra Europol e il paese terzo prima del 1º maggio 2017.

[2] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj ***).***

Or. pl

Emendamento 138
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Affinché Europol possa fornire un supporto efficace tramite l'invio di personale, lo Stato membro ospitante dovrebbe essere in grado di ***rispettare una serie minima di obblighi, come la fornitura di*** tutte le informazioni pertinenti a Europol. ***È opportuno che Europol possa inviare rapidamente personale ed esperti nazionali distaccati, anche in casi eccezionali di urgenza. Il personale Europol inviato e gli esperti nazionali distaccati dovrebbero essere in grado di svolgere atti di indagine non coercitivi che riguardino il trattamento dei dati in collegamento e d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento (UE) 2016/794 e al diritto nazionale dello Stato membro.***	(18) Affinché Europol possa fornire un supporto efficace tramite l'invio di personale, lo Stato membro ospitante dovrebbe essere in grado di ***fornire*** tutte le informazioni ***di qualità elevata, necessarie e proporzionate*** pertinenti a Europol.

Or. en

Emendamento 139
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Affinché Europol possa fornire un supporto efficace tramite l'invio di	(18) Affinché Europol possa fornire un supporto efficace tramite l'invio di

personale, lo Stato membro ospitante dovrebbe essere in grado di rispettare una serie minima di obblighi, come la fornitura di tutte le informazioni pertinenti a Europol. È opportuno che Europol possa inviare rapidamente personale ed esperti nazionali distaccati, anche in casi eccezionali di urgenza. ***Il personale Europol inviato e gli esperti nazionali distaccati dovrebbero essere in grado di svolgere atti di indagine non coercitivi che riguardino il trattamento dei dati in collegamento e d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento (UE) 2016/794 e al diritto nazionale dello Stato membro.***

personale, lo Stato membro ospitante dovrebbe essere in grado di rispettare una serie minima di obblighi, come la fornitura di tutte le informazioni pertinenti a Europol. È opportuno che Europol possa inviare rapidamente personale ed esperti nazionali distaccati, anche in casi eccezionali di urgenza.

Or. en

Emendamento 140
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Affinché Europol possa fornire un supporto efficace tramite l'invio di personale, lo Stato membro ospitante dovrebbe essere in grado di rispettare una serie minima di obblighi, come la fornitura di tutte le informazioni pertinenti a Europol. È opportuno che Europol possa inviare rapidamente personale ed esperti nazionali distaccati, anche in casi eccezionali di urgenza. ***Il personale Europol inviato e gli esperti nazionali distaccati dovrebbero essere in grado di svolgere atti di indagine non coercitivi che riguardino il trattamento dei dati in collegamento e d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento (UE) 2016/794 e al diritto***	(18) Affinché Europol possa fornire un supporto efficace tramite l'invio di personale, lo Stato membro ospitante dovrebbe essere in grado di rispettare una serie minima di obblighi, come la fornitura di tutte le informazioni pertinenti a Europol. È opportuno che Europol possa inviare rapidamente personale ed esperti nazionali distaccati, anche in casi eccezionali di urgenza.

nazionale dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti proposti per l'articolo 9 del presente regolamento (articolo 4 del regolamento Europol).

Emendamento 141
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol dovrebbe inoltre costituire una riserva di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione immediata di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato***. La riserva di esperti dovrebbe comprendere specialisti in analisi criminali, scienze forensi, indagini, lingue e coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, su richiesta di tale Agenzia***. ***Tale obbligo non dovrebbe applicarsi ai paesi terzi in cui Europol invia personale ed esperti nazionali distaccati a fini di sostegno operativo.***	(19) Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol dovrebbe inoltre costituire una riserva di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione immediata di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato ***nel quadro degli sforzi per contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani***.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti presentati per l'articolo 5 ter, paragrafo 6.

Emendamento 142
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol dovrebbe inoltre costituire una riserva di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione immediata di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato. La riserva di esperti dovrebbe comprendere specialisti in analisi criminali, scienze forensi, indagini, lingue e coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, su richiesta di tale Agenzia. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi ai paesi terzi in cui Europol invia personale ed esperti nazionali distaccati a fini di sostegno operativo.	(19) Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol dovrebbe inoltre costituire una riserva di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione immediata di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato. La riserva di esperti dovrebbe comprendere specialisti in analisi criminali, scienze forensi, indagini, lingue e coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, su richiesta di tale Agenzia. ***Europol dovrebbe concordare con gli Stati membri le modalità per compensare i costi di mantenimento di una riserva di professionisti altamente qualificati.*** Tale obbligo non dovrebbe applicarsi ai paesi terzi in cui Europol invia personale ed esperti nazionali distaccati a fini di sostegno operativo.

Or. pl

Emendamento 143
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol dovrebbe inoltre costituire una riserva di	(19) Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol dovrebbe inoltre ***essere in grado di***

esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione ***immediata*** di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato. La riserva di esperti dovrebbe comprendere specialisti in analisi criminali, scienze forensi, indagini, lingue e coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, su richiesta di tale Agenzia. ***Tale obbligo non dovrebbe applicarsi ai paesi terzi in cui Europol invia personale ed esperti nazionali distaccati a fini di sostegno operativo.***

costituire una riserva di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato. La riserva di esperti dovrebbe comprendere specialisti in analisi criminali, scienze forensi, indagini, lingue e coordinamento. Gli Stati membri ***partecipanti*** dovrebbero garantire che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, su richiesta di tale Agenzia.

Or. en

Emendamento 144
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol dovrebbe inoltre costituire una riserva di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione immediata di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato. La riserva di esperti dovrebbe comprendere specialisti in analisi criminali, scienze forensi, indagini, lingue e coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, su richiesta di tale Agenzia. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi ai paesi terzi in cui	(19) Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol dovrebbe inoltre costituire una riserva di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione immediata di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato. La riserva di esperti dovrebbe comprendere specialisti in analisi criminali, scienze forensi, indagini, lingue e coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire***, nei limiti dei rispettivi mezzi disponibili e della situazione interna del momento,*** che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno

Europol invia personale ed esperti nazionali distaccati a fini di sostegno operativo.	operativo, su richiesta di tale Agenzia. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi ai paesi terzi in cui Europol invia personale ed esperti nazionali distaccati a fini di sostegno operativo.

Or. fr

Emendamento 145
Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol dovrebbe inoltre costituire una riserva di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione immediata di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato. La riserva di esperti dovrebbe comprendere specialisti in analisi criminali, scienze forensi, indagini, lingue e coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, su richiesta di tale Agenzia. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi ai paesi terzi in cui Europol invia personale ed esperti nazionali distaccati a fini di sostegno operativo.	(19) Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol dovrebbe inoltre costituire una riserva di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione immediata di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato. La riserva di esperti dovrebbe comprendere specialisti in analisi criminali, scienze forensi, indagini, lingue e coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire***, nei limiti delle rispettive risorse, capacità ed esigenze operative,*** che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, su richiesta di tale Agenzia. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi ai paesi terzi in cui Europol invia personale ed esperti nazionali distaccati a fini di sostegno operativo.

Or. en

Emendamento 146
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol dovrebbe inoltre costituire una riserva di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione immediata di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato. La riserva di esperti dovrebbe comprendere specialisti in analisi criminali, scienze forensi, indagini, lingue e coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, su richiesta di tale Agenzia. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi ai paesi terzi in cui Europol invia personale ed esperti nazionali distaccati a fini di sostegno operativo.	(19) Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol dovrebbe inoltre costituire una riserva di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione immediata di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato. La riserva di esperti dovrebbe comprendere specialisti in analisi criminali, scienze forensi, indagini, lingue e coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, su richiesta di tale Agenzia***, tenendo conto nel contempo delle specifiche esigenze nazionali***. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi ai paesi terzi in cui Europol invia personale ed esperti nazionali distaccati a fini di sostegno operativo.

Or. fi

Emendamento 147
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol ***dovrebbe*** inoltre costituire una riserva di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione immediata di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato. La riserva di esperti dovrebbe comprendere specialisti in analisi	(19) Nel contesto degli invii ***temporanei*** di personale a fini di sostegno operativo, Europol ***può*** inoltre costituire una riserva di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione immediata di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato. La riserva di esperti dovrebbe comprendere specialisti in analisi

criminali, scienze forensi, indagini, lingue e coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, su richiesta di tale Agenzia. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi ai paesi terzi ***in cui Europol invia personale ed esperti nazionali distaccati a fini di sostegno operativo***.	criminali, scienze forensi, indagini, lingue e coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, su richiesta di tale Agenzia. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi ai paesi terzi.

Or. en

Emendamento 148
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il rafforzamento del quadro giuridico di Europol offre l'opportunità di chiarire che gli obiettivi di Europol dovrebbero riguardare espressamente anche le violazioni delle misure restrittive dell'Unione. Le misure restrittive dell'Unione sono uno strumento essenziale per salvaguardare i valori, la sicurezza, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione, per consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto internazionale e per mantenere la pace internazionale, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, in linea con gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite. Le violazioni delle misure restrittive dell'Unione costituiscono pertanto una forma di criminalità che lede un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione e in relazione alla quale Europol dovrebbe disporre di competenze sufficienti per agire al fine di sostenere e rafforzare	***soppresso***

l'azione degli Stati membri.

Or. fr

Motivazione

Considerando non direttamente correlato all'argomento.

Emendamento 149
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***Il rafforzamento del quadro giuridico di Europol offre l'opportunità di chiarire che*** gli obiettivi di Europol dovrebbero riguardare espressamente anche le violazioni delle misure restrittive dell'Unione. Le misure restrittive dell'Unione sono uno strumento essenziale per salvaguardare i valori, la sicurezza, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione, per consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto internazionale e per mantenere la pace internazionale, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, in linea con gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite. Le violazioni delle misure restrittive dell'Unione ***costituiscono pertanto una forma di criminalità che lede un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione e in relazione alla quale Europol dovrebbe disporre di competenze sufficienti per agire al fine di sostenere e rafforzare l'azione*** degli Stati membri.	(20) Gli obiettivi di Europol dovrebbero riguardare espressamente anche le violazioni delle misure restrittive dell'Unione***, in linea con la direttiva (UE) 2024/1226***. Le misure restrittive dell'Unione sono uno strumento essenziale per salvaguardare i valori, la sicurezza, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione, per consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto internazionale e per mantenere la pace internazionale, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, in linea con gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite. ***Onde garantire indagini e azioni penali efficaci per*** le violazioni delle misure restrittive dell'Unione***, le autorità competenti*** degli Stati membri ***dovrebbero cooperare tra loro e con Europol, Eurojust e la Procura europea, nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile***.

Or. en

Emendamento 150
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la prevenzione e l'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e le relative indagini, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri data la natura transfrontaliera di tali reati, ma, a motivo degli effetti della cooperazione e della condivisione delle informazioni, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(25) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la prevenzione e l'accertamento ***delle forme di sfruttamento*** del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e le relative indagini, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri data la natura transfrontaliera di tali reati, ma, a motivo degli effetti della cooperazione e della condivisione delle informazioni, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 151
Georgiana Teodorescu, Alessandro Ciriani, Charlie Weimers, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) Le risorse aggiuntive sono di fondamentale importanza per Europol, in particolare alla luce delle potenziali nuove responsabilità e compiti; è necessario personale supplementare per sostenere l'aumento del numero di sistemi organizzati di negoziazione e altre indagini sul traffico organizzato di migranti e sui reati connessi ed è essenziale provvedere all'assunzione di 15

	nuovi agenti temporanei, 15 agenti contrattuali e 20 esperti nazionali distaccati.

Or. en

Emendamento 152
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Capo I

Testo della Commissione	*Emendamento*
Capo I Disposizioni generali	***soppresso***
Articolo 1 Oggetto e ambito d'applicazione	
Il presente regolamento stabilisce norme volte a rafforzare la cooperazione di polizia e il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani mediante:	
a) l'istituzione di un Centro europeo contro il traffico di migranti nell'ambito di Europol e di un quadro di governance per regolamentarne e sostenerne le attività;	
b) il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra gli Stati membri, Europol e altre agenzie dell'Unione;	
c) l'intensificazione dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e con Europol;	
d) la fornitura a Europol degli strumenti necessari per sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro i reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol;	

e) il rafforzamento della cooperazione tra Europol e i paesi terzi.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1) "traffico di migranti": qualsiasi attività di cui agli articoli 3, 5 e 4 della direttiva [XXX] [che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio][5];

(2) "tratta di esseri umani": qualsiasi attività di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[6];

(3) "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794;

(4) "funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione": un funzionario di collegamento inviato in un paese terzo dalle autorità competenti di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, per occuparsi di questioni connesse all'immigrazione, anche quando tali questioni costituiscono solo una parte delle sue funzioni.

[5] [Titolo e riferimento della pubblicazione]

[6] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj).

Emendamento 153
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Capo I

Testo della Commissione	*Emendamento*
I Disposizioni generali	***soppresso***
1 Oggetto e ambito di applicazione	
Il presente regolamento stabilisce norme volte a rafforzare la cooperazione di polizia e il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani mediante:	
a) l'istituzione di un Centro europeo contro il traffico di migranti nell'ambito di Europol e di un quadro di governance per regolamentarne e sostenerne le attività;	
b) rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, Europol e le altre agenzie dell'Unione;	
c) l'intensificazione dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e con Europol;	
d) la fornitura a Europol degli strumenti necessari per sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro i reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol;	
e) il rafforzamento della cooperazione tra Europol e i paesi terzi.	
2 Definizioni	
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:	

(1) qualsiasi attività di cui agli articoli 3, 5 e 4 della direttiva [XXX] [che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio][5];

(2) "tratta di esseri umani": qualsiasi attività di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[6];

(3) "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794;

(4) "funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione": un funzionario di collegamento inviato in un paese terzo dalle autorità competenti di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, per occuparsi di questioni connesse all'immigrazione, anche quando tali questioni costituiscono solo una parte delle sue funzioni.

[5] [Titolo e riferimento della pubblicazione]

[6] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj).

Or. en

Emendamento 154
Georgiana Teodorescu, Alessandro Ciriani, Charlie Weimers, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Capo I

Testo della Commissione	*Emendamento*
I Disposizioni generali	***soppresso***
1 Oggetto e ambito di applicazione	
Il presente regolamento stabilisce norme volte a rafforzare la cooperazione di polizia e il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani mediante:	
a) l'istituzione di un Centro europeo contro il traffico di migranti nell'ambito di Europol e di un quadro di governance per regolamentarne e sostenerne le attività;	
b) rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, Europol e le altre agenzie dell'Unione;	
c) l'intensificazione dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e con Europol;	
d) la fornitura a Europol degli strumenti necessari per sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro i reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol;	
e) il rafforzamento della cooperazione tra Europol e i paesi terzi.	
2 Definizioni	
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:	
(1) qualsiasi attività di cui agli articoli 3, 5 e 4 della direttiva [XXX] [che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la	

decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio][5];

(2) "tratta di esseri umani": qualsiasi attività di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[6];

(3) "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794;

(4) "funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione": un funzionario di collegamento inviato in un paese terzo dalle autorità competenti di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, per occuparsi di questioni connesse all'immigrazione, anche quando tali questioni costituiscono solo una parte delle sue funzioni.

[5] [Titolo e riferimento della pubblicazione]

[6] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj).

Or. en

Motivazione

Soppressione del regolamento autonomo.

Emendamento 155
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 1	***soppresso***
Oggetto e ambito di applicazione	
Il presente regolamento stabilisce norme volte a rafforzare la cooperazione di polizia e il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani mediante:	
a) l'istituzione di un Centro europeo contro il traffico di migranti nell'ambito di Europol e di un quadro di governance per regolamentarne e sostenerne le attività;	
b) rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, Europol e le altre agenzie dell'Unione;	
c) l'intensificazione dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e con Europol;	
d) la fornitura a Europol degli strumenti necessari per sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro i reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol;	
e) il rafforzamento della cooperazione tra Europol e i paesi terzi.	

Or. en

Emendamento 156
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme	Il presente regolamento stabilisce norme

volte a rafforzare la cooperazione di polizia e il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani mediante:

volte a rafforzare la cooperazione di polizia e il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) nella prevenzione e nel contrasto ***delle forme di sfruttamento*** del traffico di migranti e della tratta di esseri umani mediante:

Or. en

Emendamento 157
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'istituzione di un Centro europeo contro il traffico di migranti nell'ambito di Europol ***e di un quadro di governance per regolamentarne e sostenerne le attività***;	a) l'istituzione di un Centro europeo contro il traffico di migranti nell'ambito di Europol;

Or. en

Motivazione

Il regolamento Europol prevede già un quadro di governance del centro adeguato.

Emendamento 158
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la fornitura a Europol degli strumenti necessari per sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro i reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 159
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il rafforzamento della cooperazione tra Europol e i paesi terzi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 160
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 2	***soppresso***
Definizioni	
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:	
(1) qualsiasi attività di cui agli articoli 3, 5 e 4 della direttiva [XXX] [che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio][5];	
(2) "tratta di esseri umani": qualsiasi attività di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[6];	
(3) "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento	

(UE) 2016/794;

(4) "funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione": un funzionario di collegamento inviato in un paese terzo dalle autorità competenti di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, per occuparsi di questioni connesse all'immigrazione, anche quando tali questioni costituiscono solo una parte delle sue funzioni.

[5] [Titolo e riferimento della pubblicazione]

[6] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj).

Or. en

Emendamento 161
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "traffico di migranti": qualsiasi attività di cui agli articoli 3***, 5*** e 4 della direttiva [XXX] [che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio][5];	(1) "***forme di sfruttamento del*** traffico di migranti": qualsiasi attività di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva [XXX] [che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio][5];

[5] [Titolo e riferimento della pubblicazione]

[5] [Titolo e riferimento della pubblicazione]

Or. en

Emendamento 162
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione conseguente dovuta alla soppressione del regolamento autonomo.

Emendamento 163
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione": un funzionario di collegamento inviato in un paese terzo dalle autorità competenti di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, per occuparsi di questioni connesse all'immigrazione, anche quando tali questioni costituiscono solo una parte delle sue funzioni.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione conseguente legata alla cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento 164
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Capo II

Testo della Commissione	*Emendamento*
II [...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La struttura di governance dei centri all'interno di Europol è già adeguatamente disciplinata dall'attuale regolamento Europol.

Emendamento 165
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Capo II

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 166
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Capo II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Capo II [...]	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 167
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Centro europeo contro il traffico di migranti	
È istituito nell'ambito di Europol il Centro europeo contro il traffico di migranti quale centro specializzato dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) 2016/794. Esso sostiene gli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6.	

Or. en

Emendamento 168
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Centro europeo contro il traffico di migranti	
È istituito nell'ambito di Europol il Centro europeo contro il traffico di migranti quale centro specializzato dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) 2016/794. Esso sostiene gli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto	

del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6.

Or. en

Emendamento 169
Georgiana Teodorescu, Alessandro Ciriani, Charlie Weimers, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Centro europeo contro il traffico di migranti	
È istituito nell'ambito di Europol il Centro europeo contro il traffico di migranti quale centro specializzato dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) 2016/794. Esso sostiene gli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6.	

Or. en

Emendamento 170
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Centro europeo contro il traffico di migranti	
È istituito nell'ambito di Europol il Centro europeo contro il traffico di	

migranti quale centro specializzato dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) 2016/794. Esso sostiene gli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6.

Or. en

Emendamento 171
Georgiana Teodorescu, Alessandro Ciriani, Charlie Weimers, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 172
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 173
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 174
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 175
Cecilia Strada, Alessandro Zan, Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) un rappresentante dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 176
Jan-Christoph Oetjen, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) un rappresentante dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo;

Or. en

Emendamento 177
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Almeno due volte l'anno il Centro europeo contro il traffico di migranti tiene una riunione delle entità di cui alle lettere da a) a d), a cui partecipa la Commissione.	Almeno due volte l'anno il Centro europeo contro il traffico di migranti tiene una riunione delle entità di cui alle lettere da a) a d), a cui partecipa la Commissione. ***Almeno una volta ogni due anni Europol provvede alla formazione di rappresentanti dei servizi degli Stati membri che cooperano con il Centro europeo contro il traffico di migranti.***

Or. pl

Emendamento 178
Cecilia Strada, Alessandro Zan, Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) un rappresentante dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 179
Nikola Minchev, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del paragrafo 2 del presente	3. Ai fini del paragrafo 2 del presente

articolo e conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], Eurojust invia presso il Centro europeo contro il traffico di migranti un ufficiale di collegamento, che agisce a norma di detto regolamento.	articolo e conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], Eurojust invia presso il Centro europeo contro il traffico di migranti un ufficiale di collegamento, che agisce a norma di detto regolamento. ***Onde evitare che tale invio limiti le risorse destinate da Eurojust alla lotta contro le reti di trafficanti in conformità del suo mandato, i costi sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.***
[7] Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj).	[7] Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj).

Or. en

Emendamento 180
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 181
Georgiana Teodorescu, Alessandro Ciriani, Charlie Weimers, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 182
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 183
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 184
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il Consiglio e la Commissione a definire le priorità strategiche e operative dell'Unione per la prevenzione e il contrasto del traffico	a) fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il ***Parlamento europeo, il*** Consiglio e la Commissione a definire le priorità strategiche e operative dell'Unione per la

di migranti e della tratta di esseri umani, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794;	prevenzione e il contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794;

Or. pl

Emendamento 185
Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani tra le agenzie dell'Unione, in particolare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Eurojust e, se del caso, altri organismi o agenzie competenti dell'Unione, in linea con i rispettivi quadri giuridici, anche attraverso accordi di lavoro tra di loro, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2016/794;	c) sostenere***, garantendo nel contempo che tale cooperazione non comporti duplicazioni o mancanza di chiarezza e che apporti un valore aggiunto concreto,*** il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani tra le agenzie dell'Unione, in particolare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Eurojust e, se del caso, altri organismi o agenzie competenti dell'Unione, in linea con i rispettivi quadri giuridici, anche attraverso accordi di lavoro tra di loro, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2016/794;

Or. en

Emendamento 186
Jan-Christoph Oetjen, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostenere il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni	c) sostenere il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni

sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani tra le agenzie dell'Unione, in particolare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Eurojust e, se del caso, altri organismi o agenzie competenti dell'Unione, in linea con i rispettivi quadri giuridici, anche attraverso accordi di lavoro tra di loro, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2016/794;	sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani tra le agenzie dell'Unione, in particolare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera***, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo***, Eurojust e, se del caso, altri organismi o agenzie competenti dell'Unione, in linea con i rispettivi quadri giuridici, anche attraverso accordi di lavoro tra di loro, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2016/794;

Or. en

Emendamento 187
Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia agli Stati membri, alla Commissione e alle agenzie o agli organismi competenti dell'Unione, se del caso, sulla prevenzione e il contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/794;	h) fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia ***e dei rischi*** agli Stati membri, alla Commissione e alle agenzie o agli organismi competenti dell'Unione, se del caso, sulla prevenzione e il contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/794;

Or. en

Emendamento 188
Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) realizzare azioni di

	sensibilizzazione a livello europeo e negli Stati membri per incoraggiare lo sviluppo di un approccio a catena tra tutti gli attori coinvolti nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

Or. en

Emendamento 189
Georgiana Teodorescu, Alessandro Ciriani, Charlie Weimers, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 190
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 191
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 192
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 193
Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) coordinare, organizzare e attuare indagini e azioni operative al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, ***anche*** quando tali ***reati*** sono ***agevolati***, ***promossi*** o ***commessi*** tramite Internet, compresi i social media, e anche nel contesto dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e m), del regolamento (UE) 2016/794;	a) coordinare, organizzare e attuare indagini e azioni operative al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, ***dedicando particolare attenzione a*** quando tali ***forme di reato*** sono ***agevolate, consentite***, ***promosse*** o ***commesse*** tramite Internet, ***in particolare su piattaforme online di dimensioni molto grandi,*** compresi i social media ***o, ad esempio, piattaforme per appuntamenti, servizi, car pooling o alloggi***, e anche nel contesto dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e m), del regolamento (UE) 2016/794;

Or. en

Emendamento 194

Cecilia Strada, Alessandro Zan, Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) coordinare***,*** organizzare ***e attuare indagini e*** azioni operative al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, anche quando tali reati sono agevolati, promossi o commessi tramite Internet, compresi i social media, e anche nel contesto dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e m), del regolamento (UE) 2016/794;	a) coordinare ***e*** organizzare azioni operative al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, anche quando tali reati sono agevolati, promossi o commessi tramite Internet, compresi i social media, e anche nel contesto dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e m), del regolamento (UE) 2016/794;

Or. en

Emendamento 195
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) creare un registro europeo dei trafficanti condannati, gestito da Europol, che comprenderà non solo le persone condannate ma anche i sospetti arrestati, al fine di migliorare la cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge;

Or. en

Emendamento 196
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento

Capo III

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 197
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Capo III

Testo della Commissione	*Emendamento*
Capo III [...]	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 198
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Capo III

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 199
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Servizi nazionali specializzati nella	

prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro designa in seno alle proprie autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, uno o più servizi specializzati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, anche mediante indagini penali. Immediatamente dopo tale designazione, ciascuno Stato membro ne informa la Commissione.

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i suoi servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 raccolgano tutte le informazioni pertinenti sulle indagini penali relative al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, e risultanti da tali indagini, e le comunichino quanto prima possibile a Europol e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 8.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro connette direttamente i suoi servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol di cui all'articolo 2, lettera w), del regolamento (UE) 2016/794. Immediatamente dopo tale connessione, ciascuno Stato membro ne informa la Commissione.

4. Ciascuno Stato membro dota i propri servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 di risorse adeguate affinché possano prevenire e combattere efficacemente il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e raccogliere e condividere in modo efficace ed efficiente le informazioni di cui al paragrafo 2.

5. Ciascuno Stato membro mette a disposizione un numero adeguato di membri del personale dei servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 per la riserva di cui

all'articolo 5 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/794, in modo che tali membri del personale possano partecipare in qualità di esperti nazionali distaccati all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo.

Or. en

Emendamento 200
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Servizi nazionali specializzati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani	
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro designa in seno alle proprie autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, uno o più servizi specializzati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, anche mediante indagini penali. Immediatamente dopo tale designazione, ciascuno Stato membro ne informa la Commissione.	
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i suoi servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 raccolgano tutte le informazioni pertinenti sulle indagini penali relative al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, e risultanti da tali indagini, e le comunichino quanto prima possibile a Europol e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 8.	
3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro connette direttamente i suoi	

servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol di cui all'articolo 2, lettera w), del regolamento (UE) 2016/794. Immediatamente dopo tale connessione, ciascuno Stato membro ne informa la Commissione.

4. Ciascuno Stato membro dota i propri servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 di risorse adeguate affinché possano prevenire e combattere efficacemente il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e raccogliere e condividere in modo efficace ed efficiente le informazioni di cui al paragrafo 2.

5. Ciascuno Stato membro mette a disposizione un numero adeguato di membri del personale dei servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 per la riserva di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/794, in modo che tali membri del personale possano partecipare in qualità di esperti nazionali distaccati all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo pregiudica l'articolo 19 della direttiva sulla tratta degli esseri umani, in cui sono già istituiti servizi specializzati e coordinatori nazionali anti-tratta.

Emendamento 201
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Servizi nazionali specializzati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di	

migranti e della tratta di esseri umani

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro designa in seno alle proprie autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, uno o più servizi specializzati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, anche mediante indagini penali. Immediatamente dopo tale designazione, ciascuno Stato membro ne informa la Commissione.

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i suoi servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 raccolgano tutte le informazioni pertinenti sulle indagini penali relative al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, e risultanti da tali indagini, e le comunichino quanto prima possibile a Europol e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 8.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro connette direttamente i suoi servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol di cui all'articolo 2, lettera w), del regolamento (UE) 2016/794. Immediatamente dopo tale connessione, ciascuno Stato membro ne informa la Commissione.

4. Ciascuno Stato membro dota i propri servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 di risorse adeguate affinché possano prevenire e combattere efficacemente il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e raccogliere e condividere in modo efficace ed efficiente le informazioni di cui al paragrafo 2.

5. Ciascuno Stato membro mette a disposizione un numero adeguato di membri del personale dei servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 per la riserva di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 6, del

regolamento (UE) 2016/794, in modo che tali membri del personale possano partecipare in qualità di esperti nazionali distaccati all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo.

Or. en

Emendamento 202
Georgiana Teodorescu, Alessandro Ciriani, Charlie Weimers, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Servizi nazionali specializzati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani	
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro designa in seno alle proprie autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, uno o più servizi specializzati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, anche mediante indagini penali. Immediatamente dopo tale designazione, ciascuno Stato membro ne informa la Commissione.	
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i suoi servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 raccolgano tutte le informazioni pertinenti sulle indagini penali relative al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, e risultanti da tali indagini, e le comunichino quanto prima possibile a Europol e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 8.	
3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro connette direttamente i suoi servizi specializzati designati a norma del	

paragrafo 1 all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol di cui all'articolo 2, lettera w), del regolamento (UE) 2016/794. Immediatamente dopo tale connessione, ciascuno Stato membro ne informa la Commissione.

4. Ciascuno Stato membro dota i propri servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 di risorse adeguate affinché possano prevenire e combattere efficacemente il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e raccogliere e condividere in modo efficace ed efficiente le informazioni di cui al paragrafo 2.

5. Ciascuno Stato membro mette a disposizione un numero adeguato di membri del personale dei servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 per la riserva di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/794, in modo che tali membri del personale possano partecipare in qualità di esperti nazionali distaccati all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo.

Or. en

Emendamento 203
Cecilia Strada, Alessandro Zan, Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro designa in seno alle proprie autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, uno o più servizi specializzati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani***, anche mediante indagini penali***. Immediatamente dopo tale	1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro designa in seno alle proprie autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, uno o più servizi specializzati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. Immediatamente dopo tale designazione, ciascuno Stato

designazione, ciascuno Stato membro ne informa la Commissione.	membro ne informa la Commissione.

Or. en

Motivazione

Le indagini penali sono prerogativa della magistratura, che è indipendente e certamente non soggetta a ulteriori designazioni da parte degli Stati membri.

Emendamento 204
Cecilia Strada, Alessandro Zan, Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i suoi servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 raccolgano tutte le informazioni pertinenti sulle indagini penali relative al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, e risultanti da tali indagini, e le comunichino quanto prima possibile a Europol e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 8.	2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i suoi servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 raccolgano tutte le informazioni pertinenti sulle indagini penali relative al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, e risultanti da tali indagini, e le comunichino quanto prima possibile a Europol e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 8***, soltanto laddove il reato sia stato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio***[1 bis].

[1 bis] Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/841/oj).

Or. en

Emendamento 205
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i suoi servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 raccolgano tutte le informazioni pertinenti sulle indagini penali relative al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, e risultanti da tali indagini, e le comunichino ***quanto prima possibile*** a Europol e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 8.	2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i suoi servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 raccolgano tutte le informazioni pertinenti sulle indagini penali relative al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, e risultanti da tali indagini, e le comunichino ***senza indugio*** a Europol e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 8.

Or. fi

Emendamento 206
Cecilia Strada, Alessandro Zan, Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ciascuno Stato membro dota i propri servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 di risorse adeguate affinché possano prevenire e combattere efficacemente il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e raccogliere e condividere in modo efficace ed efficiente le informazioni di cui al paragrafo 2.	4. Ciascuno Stato membro dota i propri servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 di risorse adeguate affinché possano prevenire e combattere efficacemente il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e raccogliere e condividere in modo efficace ed efficiente le informazioni di cui al paragrafo 2***, soltanto laddove il reato sia stato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio***.

Or. en

Emendamento 207
Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ciascuno Stato membro dota i propri servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 di risorse adeguate affinché possano prevenire e combattere efficacemente il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e raccogliere e condividere in modo efficace ed efficiente le informazioni di cui al paragrafo 2.	4. Ciascuno Stato membro dota***, per quanto possibile,*** i propri servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 di risorse adeguate***, anche destinate al personale e alla formazione,*** affinché possano prevenire e combattere efficacemente il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e raccogliere e condividere in modo efficace ed efficiente le informazioni di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 208
Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ciascuno Stato membro mette a disposizione un numero adeguato di membri del personale dei servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 per la riserva di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/794, in modo che tali membri del personale possano partecipare in qualità di esperti nazionali distaccati all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo.	5. Ciascuno Stato membro mette a disposizione***, nei limiti delle rispettive risorse, capacità ed esigenze operative,*** un numero adeguato di membri del personale dei servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 per la riserva di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/794, in modo che tali membri del personale possano partecipare in qualità di esperti nazionali distaccati all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo.

Or. en

Emendamento 209
Georgiana Teodorescu, Alessandro Ciriani, Charlie Weimers, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Trasmissione di informazioni a Europol e agli Stati membri sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani	
1. Ciascuno Stato membro trasmette a Europol, conformemente al regolamento (UE) 2016/794, le informazioni sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti.	
2. Ciascuno Stato membro trasmette a Europol le informazioni di cui al paragrafo 1 in modo tempestivo.	
3. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e contemporaneamente a Europol le informazioni sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti qualora vi siano motivi obiettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili agli altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione di detti reati o delle relative indagini in tali Stati membri.	
4. Ciascuno Stato membro si avvale di SIENA per trasmettere agli altri Stati membri e a Europol le informazioni di cui al paragrafo 3, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/794.	
5. Ciascuno Stato membro provvede affinché i propri funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione siano connessi a SIENA. Se un funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione non può connettersi a SIENA per imprescindibili motivi tecnici relativi alla situazione nel paese terzo in cui è inviato, tale funzionario trasmette le	

informazioni di cui al paragrafo 1 a un'autorità nazionale competente attraverso altri canali sicuri. Detta autorità competente trasmette le informazioni a Europol, direttamente o tramite l'unità nazionale Europol, avvalendosi di SIENA.

Or. en

Emendamento 210
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Trasmissione di informazioni a Europol e agli Stati membri sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani	
1. Ciascuno Stato membro trasmette a Europol, conformemente al regolamento (UE) 2016/794, le informazioni sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti.	
2. Ciascuno Stato membro trasmette a Europol le informazioni di cui al paragrafo 1 in modo tempestivo.	
3. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e contemporaneamente a Europol le informazioni sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti qualora vi siano motivi obiettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili agli altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione di detti reati o delle relative indagini in tali Stati membri.	
4. Ciascuno Stato membro si avvale di SIENA per trasmettere agli altri Stati	

membri e a Europol le informazioni di cui al paragrafo 3, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/794.

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché i propri funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione siano connessi a SIENA. Se un funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione non può connettersi a SIENA per imprescindibili motivi tecnici relativi alla situazione nel paese terzo in cui è inviato, tale funzionario trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 a un'autorità nazionale competente attraverso altri canali sicuri. Detta autorità competente trasmette le informazioni a Europol, direttamente o tramite l'unità nazionale Europol, avvalendosi di SIENA.

Or. en

Emendamento 211
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Trasmissione di informazioni a Europol e agli Stati membri sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani	
1. Ciascuno Stato membro trasmette a Europol, conformemente al regolamento (UE) 2016/794, le informazioni sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti.	
2. Ciascuno Stato membro trasmette a Europol le informazioni di cui al	

paragrafo 1 in modo tempestivo.

3. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e contemporaneamente a Europol le informazioni sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti qualora vi siano motivi obiettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili agli altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione di detti reati o delle relative indagini in tali Stati membri.

4. Ciascuno Stato membro si avvale di SIENA per trasmettere agli altri Stati membri e a Europol le informazioni di cui al paragrafo 3, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/794.

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché i propri funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione siano connessi a SIENA. Se un funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione non può connettersi a SIENA per imprescindibili motivi tecnici relativi alla situazione nel paese terzo in cui è inviato, tale funzionario trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 a un'autorità nazionale competente attraverso altri canali sicuri. Detta autorità competente trasmette le informazioni a Europol, direttamente o tramite l'unità nazionale Europol, avvalendosi di SIENA.

Or. en

Emendamento 212
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 8	***soppresso***
Trasmissione di informazioni a Europol e agli Stati membri sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani	
1. Ciascuno Stato membro trasmette a Europol, conformemente al regolamento (UE) 2016/794, le informazioni sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti.	
2. Ciascuno Stato membro trasmette a Europol le informazioni di cui al paragrafo 1 in modo tempestivo.	
3. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e contemporaneamente a Europol le informazioni sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti qualora vi siano motivi obiettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili agli altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione di detti reati o delle relative indagini in tali Stati membri.	
4. Ciascuno Stato membro si avvale di SIENA per trasmettere agli altri Stati membri e a Europol le informazioni di cui al paragrafo 3, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/794.	
5. Ciascuno Stato membro provvede affinché i propri funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione siano connessi a SIENA. Se un funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione non può connettersi a SIENA per imprescindibili motivi tecnici relativi alla situazione nel paese terzo in cui è inviato, tale funzionario trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 a un'autorità nazionale competente attraverso altri canali sicuri. Detta autorità competente trasmette le informazioni a Europol, direttamente o	

tramite l'unità nazionale Europol, avvalendosi di SIENA.

Or. en

Emendamento 213
Nikola Minchev, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro trasmette a Europol, conformemente al regolamento (UE) 2016/794, le informazioni sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti.	1. Ciascuno Stato membro trasmette a Europol, conformemente al regolamento (UE) 2016/794, le informazioni sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti. ***Prima di attuare qualsiasi misura che comporti la raccolta, il trattamento o lo scambio di dati biometrici a norma del presente articolo, la Commissione effettua una valutazione d'impatto ex ante completa sui diritti fondamentali, in consultazione con il Garante europeo della protezione dei dati, al fine di garantire il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.***

Or. en

Emendamento 214
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro trasmette a Europol le informazioni di cui al paragrafo 1 ***in modo tempestivo***.	2. Ciascuno Stato membro trasmette a Europol le informazioni di cui al paragrafo 1 ***senza indugio***.

Or. fi

Emendamento 215
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Capo IV – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
IV RAFFORZAMENTO DEL SOSTEGNO DI EUROPOL ALLA LOTTA CONTRO ***IL*** TRAFFICO DI MIGRANTI E ***LA*** TRATTA DI ESSERI UMANI	IV RAFFORZAMENTO DEL SOSTEGNO DI EUROPOL ALLA LOTTA CONTRO ***LE FORME DI SFRUTTAMENTO DEL*** TRAFFICO DI MIGRANTI E ***DELLA*** TRATTA DI ESSERI UMANI

Or. en

Emendamento 216
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione	*Emendamento*
w) "SIENA": l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni***, gestita da Europol,*** volta a facilitare lo scambio di informazioni;	w) "SIENA": l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni volta a facilitare lo scambio di informazioni ***tra gli Stati membri ai sensi del presente regolamento e della direttiva (UE) 2023/977***;

Or. en

Emendamento 217
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 2 – comma 1 – lettera x

Testo della Commissione	*Emendamento*
x) "task force operativa": un meccanismo di coordinamento istituito dagli Stati membri tra le loro autorità competenti, con il sostegno di Europol, per svolgere attività di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie su un reato che rientra nell'ambito degli obiettivi di Europol e che richiede un'azione coordinata e concertata;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 218
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 2 – lettera x

Testo della Commissione	*Emendamento*
x) "task force operativa": un meccanismo di coordinamento istituito dagli Stati membri tra le loro autorità competenti, con il sostegno di Europol, per svolgere attività di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie su un reato che rientra nell'ambito degli obiettivi di Europol e che richiede un'azione coordinata e concertata;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il contenuto della presente lettera è oggetto dell'articolo 5 del regolamento sulle squadre investigative comuni. Non è pertanto necessario modificare il regolamento Europol nel merito.

Emendamento 219
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 2 – lettera x

Testo della Commissione	*Emendamento*
x) "task force operativa": un meccanismo di coordinamento istituito dagli Stati membri tra le loro autorità competenti, con il sostegno di Europol, per svolgere ***attività di intelligence criminale e di indagine*** congiunte, coordinate e prioritarie su un reato che rientra nell'ambito degli obiettivi di Europol e che richiede un'azione coordinata e concertata;	x) "task force operativa": un meccanismo di coordinamento ***temporaneo*** istituito dagli Stati membri tra le loro autorità competenti, con il sostegno di Europol ***ed Eurojust***, per svolgere ***indagini penali*** congiunte, coordinate e prioritarie su un reato che rientra nell'ambito degli obiettivi di Europol ***in linea con l'articolo 3 del presente regolamento*** e che richiede un'azione coordinata e concertata;

Or. en

Emendamento 220
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 2 – lettera y

Testo della Commissione	*Emendamento*
y) "impiego di Europol a fini di sostegno operativo": invio di personale Europol o esperti nazionali distaccati nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro.";	y) "impiego di Europol a fini di sostegno operativo": invio di personale Europol o esperti nazionali distaccati nel territorio di uno Stato membro ***per un periodo di tempo limitato*** su richiesta di quest'ultimo ***e per circostanze specifiche***, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro ***e con il coinvolgimento di Eurojust***.";

Or. en

Emendamento 221
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 2 – lettera y

Testo della Commissione	*Emendamento*
y) "impiego di Europol a fini di sostegno operativo": invio di personale Europol o esperti nazionali distaccati nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto ***analitico,*** operativo***,*** tecnico ***e scientifico-forense*** in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro.";	y) "impiego di Europol a fini di sostegno operativo": invio di personale Europol o esperti nazionali distaccati nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto operativo ***e*** tecnico in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro.";

Or. en

Motivazione

Il supporto operativo fornito da Europol consiste in supporto operativo e tecnico ai sensi del regolamento Europol.

Emendamento 222
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri, coordinare, organizzare e svolgere indagini e azioni operative che sono condotte:	c) al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri***, ove opportuno in collegamento con Eurojust***, coordinare, organizzare e svolgere indagini e azioni operative che sono condotte:

Or. en

Emendamento 223
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) nel quadro di squadre investigative comuni conformemente all'articolo 5 ***e, ove opportuno, in collegamento con Eurojust***;	ii) nel quadro di squadre investigative comuni conformemente all'articolo 5;

Or. en

Emendamento 224
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) nel quadro di task force operative conformemente all'articolo 5 bis;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 225
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) nel quadro di task force operative	***soppresso***

conformemente all'articolo 5 bis;

Or. en

Motivazione

Soppressione conseguente legata alle task force operative.

Emendamento 226
Georgiana Teodorescu, Alessandro Ciriani, Charlie Weimers, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) nel quadro di task force operative conformemente all'articolo 5 bis;	iii) nel quadro di task force operative conformemente all'articolo 5 bis ***e, laddove siano coinvolte le autorità giudiziarie, in collegamento con Eurojust***;

Or. en

Motivazione

Come risulta dalla valutazione d'impatto ex post condotta dal Parlamento europeo, il seguito giudiziario al lavoro delle task force operative è un importante elemento mancante nella presente proposta. Se necessario e senza ridurre la flessibilità di tali strumenti, Europol dovrebbe coinvolgere Eurojust per garantire il coordinamento delle autorità giudiziarie. Ciò non dovrebbe verificarsi soltanto nel quadro delle squadre investigative comuni, ma anche delle task force operative quando sono coinvolte le autorità giudiziarie.

Emendamento 227
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*

ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:		***soppresso***
"h) fornire sostegno alle attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni e alle task force operative, anche mediante supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario;";		

Or. en

Motivazione

Il supporto operativo fornito da Europol consiste in supporto operativo e tecnico ai sensi del regolamento Europol.

Emendamento 228
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
"h) fornire sostegno alle attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni ***e alle task force operative***, anche mediante supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario;";	"h) fornire sostegno alle attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni, anche mediante supporto operativo, tecnico e finanziario;";

Or. fr

Emendamento 229
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol***,** ***fra cui il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica e, conformemente al regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento sulla lotta contro il traffico di migranti], il Centro europeo contro il traffico di migranti***;	sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol;

Or. en

Emendamento 230
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
"l) sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, fra cui il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica ***e, conformemente al regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento sulla lotta contro il traffico di migranti], il Centro europeo contro il traffico di migranti***;	"l) sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, fra cui il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;***";***

Or. fr

Emendamento 231
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, fra cui il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica e***, *conformemente al regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento sulla lotta contro il traffico di migranti],*** il Centro europeo contro il traffico di migranti;	sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, fra cui il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica e il Centro europeo contro il traffico di migranti;

Or. en

Motivazione

Il Centro, che già esiste, dovrebbe essere codificato nel regolamento Europol anziché in un regolamento autonomo.

Emendamento 232
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, fra cui il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica e, conformemente ***al*** regolamento ***(UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento sulla lotta contro il traffico di migranti]***, il Centro europeo contro il traffico di	sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, fra cui il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica e, conformemente ***all'articolo 16 bis del presente*** regolamento, il Centro europeo contro il traffico di migranti;

migranti;

Or. en

Emendamento 233
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
**** Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 (GU L..., ELI: …)";***	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 234
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
**** Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle***	***soppresso***

relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 (GU L..., ELI: …)";

Or. en

Emendamento 235
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
**** Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 (GU L..., ELI: …)";***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 236
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
s) agevolare lo svolgimento di ***attività di intelligence criminale e di indagine*** congiunte, coordinate e prioritarie, anche	s) agevolare lo svolgimento di ***indagini*** congiunte, coordinate e prioritarie, anche sulle persone di cui alla

sulle persone di cui alla lettera r) e ***anche attraverso task force operative e*** l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo;";	lettera r) e l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo;";

Or. en

Emendamento 237
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
"s) agevolare lo svolgimento di attività di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie, anche sulle persone di cui alla lettera r) e anche attraverso ***task force operative e*** l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo;";	"s) agevolare lo svolgimento di attività di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie, anche sulle persone di cui alla lettera r) e anche attraverso l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo;";

Or. fr

Emendamento 238
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
s) agevolare lo svolgimento di ***attività di intelligence criminale e di indagine*** congiunte, coordinate e prioritarie, anche sulle persone di cui alla lettera r) e anche attraverso task force operative e l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo;";	s) agevolare lo svolgimento di ***indagini*** congiunte, coordinate e prioritarie, anche sulle persone di cui alla lettera r) e anche attraverso task force operative e l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo;";

Or. en

Emendamento 239
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto v
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera z bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) è aggiunta la seguente lettera z bis):	***soppresso***
"z bis) sostenere gli Stati membri nel trattamento efficace ed efficiente dei dati biometrici.";	

Or. en

Emendamento 240
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto v
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera z bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
z bis) sostenere gli Stati membri nel trattamento ***efficace ed efficiente*** dei dati biometrici.";	z bis) sostenere gli Stati membri nel ***trattamento dei dati biometrici in conformità dell'articolo 5 quater del presente regolamento e in maniera rigorosamente conforme alle garanzie esistenti in riferimento ai diritti e alle libertà dei dati soggetti al*** trattamento dei dati biometrici";

Or. en

Emendamento 241
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento

Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto v
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera z bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
z bis) sostenere gli Stati membri nel trattamento efficace ed efficiente dei dati biometrici.***";***	z bis) sostenere gli Stati membri***, anche mediante lo sviluppo di strumenti avanzati,*** nel trattamento efficace ed efficiente dei dati biometrici***, tra cui i dati dattiloscopici, le immagini facciali e i profili DNA, nel rispetto delle norme minime di qualità ove opportuno***.

Or. en

Emendamento 242
Cecilia Strada, Alessandro Zan, Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto v
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera z bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
z bis) sostenere gli Stati membri nel trattamento efficace ed efficiente dei dati biometrici***"***;	z bis) sostenere gli Stati membri nel trattamento efficace ed efficiente dei dati biometrici ***nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio della stretta necessità e della proporzionalità***;

Or. en

Emendamento 243
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto v
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera z bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"z bis sostenere gli Stati membri nel	"z bis***)*** sostenere gli Stati membri nel

trattamento efficace ed efficiente dei dati biometrici.";	trattamento efficace ed efficiente dei dati biometrici***, quali impronte digitali e palmari, profili DNA o test di valutazione dell'età ossea***.";

Or. fr

Emendamento 244
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – punto v
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera z bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
z bis) sostenere gli Stati membri nel trattamento efficace ed efficiente dei dati biometrici***."***;	z bis) sostenere gli Stati membri nel trattamento efficace ed efficiente dei dati biometrici ***in conformità dell'articolo 18 del presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 245
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il personale Europol può fornire sostegno operativo alle autorità competenti degli Stati membri nel corso dell'esecuzione di misure investigative da parte di dette autorità, su loro richiesta e conformemente al diritto nazionale, ***anche nel quadro dell'attuazione delle task force operative e dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo,*** in particolare facilitando lo scambio transfrontaliero di informazioni, fornendo supporto ***analitico,*** operativo***,***	Il personale Europol può fornire sostegno operativo alle autorità competenti degli Stati membri nel corso dell'esecuzione di misure investigative da parte di dette autorità, su loro richiesta e conformemente al diritto nazionale, in particolare facilitando lo scambio transfrontaliero di informazioni, fornendo supporto operativo ***e*** tecnico ed essendo presente durante l'esecuzione di tali misure.

tecnico ***e scientifico-forense*** ed essendo presente durante l'esecuzione di tali misure.

Or. en

Emendamento 246
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il personale Europol può fornire sostegno operativo alle autorità competenti degli Stati membri nel corso dell'esecuzione di misure investigative da parte di dette autorità, su loro richiesta ***e*** conformemente al diritto nazionale, anche nel quadro dell'attuazione delle task force operative e dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, in particolare facilitando lo scambio transfrontaliero di informazioni, fornendo supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense ed essendo presente durante l'esecuzione di tali misure.	Il personale Europol può fornire sostegno operativo alle autorità competenti degli Stati membri nel corso dell'esecuzione di misure investigative da parte di dette autorità, su loro richiesta conformemente al diritto nazionale ***e con il coinvolgimento di Eurojust per garantire anche una cooperazione giudiziaria efficace ed efficiente***, anche nel quadro dell'attuazione delle task force operative e dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, in particolare facilitando lo scambio transfrontaliero di informazioni, fornendo supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense ed essendo presente durante l'esecuzione di tali misure.

Or. en

Emendamento 247
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il personale Europol ha il potere di	***soppresso***

eseguire misure investigative non coercitive, a condizione che uno Stato membro abbia chiesto a Europol di procedere in questo senso conformemente al diritto nazionale e che il direttore esecutivo abbia autorizzato il personale Europol ad eseguire le misure investigative non coercitive richieste.

Or. en

Motivazione

Non è stata proposta alcuna definizione di misure non coercitive. Nei considerando non è stata fornita chiarezza su cosa ciò significherebbe nella pratica. I trattati escludono esplicitamente che Europol applichi misure coercitive. La presente disposizione manca di chiarezza giuridica ed è difficile comprenderne lo scopo.

Emendamento 248
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il personale Europol ha il potere di eseguire misure investigative non coercitive, a condizione che uno Stato membro abbia chiesto a Europol di procedere in questo senso conformemente al diritto nazionale e che il direttore esecutivo abbia autorizzato il personale Europol ad eseguire le misure investigative non coercitive richieste.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 249
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera b

Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il personale Europol ha il potere di eseguire misure investigative non coercitive, a condizione che uno Stato membro abbia chiesto a Europol di procedere in questo senso conformemente al diritto nazionale e che il direttore esecutivo abbia autorizzato il personale Europol ad eseguire le misure investigative non coercitive richieste.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le modifiche introdotte nel presente regolamento non necessitano di una modifica al paragrafo 5.

Emendamento 250
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il personale Europol esegue tali misure investigative non coercitive in collegamento e d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato e conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale di tale Stato membro.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le modifiche del presente regolamento non necessitano di una modifica del paragrafo 5.

Emendamento 251
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il personale Europol esegue tali misure investigative non coercitive in collegamento e d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato e conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale di tale Stato membro.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non è stata proposta alcuna definizione di misure non coercitive. Nei considerando non è stata fornita chiarezza su cosa ciò significherebbe nella pratica. I trattati escludono esplicitamente che Europol applichi misure coercitive. La presente disposizione manca di chiarezza giuridica ed è difficile comprenderne lo scopo.

Emendamento 252
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il personale Europol esegue tali misure investigative non coercitive in collegamento e d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato e conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale di tale Stato membro.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 253
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3 – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2016/794

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) sono inseriti i seguenti articoli 5 bis ***e*** 5 ter:	(3) sono inseriti i seguenti articoli 5 bis***,*** 5 ter***, 5 quater, 5 quinquies, 5 sexies, 5 septies, 5 octies e 5 nonies***:

Or. en

Emendamento 254
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5 bis	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il contenuto del presente articolo è oggetto dell'articolo 5 del regolamento sulle squadre investigative comuni. Non è pertanto necessario modificare il regolamento Europol nel merito.

Emendamento 255
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5 bis	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

L'articolo 5 bis è interamente soppresso.

Cfr. l'emendamento relativo al considerando 15.

Emendamento 256
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Task force operative	Task force operative ***per la prevenzione e l'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e le relative indagini***

Or. en

Motivazione

Poiché la presente proposta si concentra chiaramente sulla prevenzione e l'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e sulle relative indagini, il nuovo articolo sulle task force operative dovrebbe essere limitato alle task force istituite per contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

Emendamento 257
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Gli Stati membri possono costituire una task force operativa per la durata di specifiche ***attività di intelligence criminale o di indagine***. Europol facilita la costituzione e sostiene l'attuazione di una task force operativa.	1. Gli Stati membri possono costituire una task force operativa ***temporanea*** per la durata di specifiche ***indagini penali che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol in linea con l'articolo 3 del presente regolamento che richiede un'azione coordinata e concertata***. Europol facilita la costituzione e sostiene l'attuazione di una task force operativa.

Or. en

Emendamento 258
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz, Ana Catarina Mendes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono costituire una task force operativa per la durata ***di specifiche*** attività di intelligence criminale o di indagine. Europol facilita la costituzione e sostiene l'attuazione di una task force operativa.	1. ***Ai fini della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini,*** gli Stati membri possono costituire una task force operativa per la durata ***delle*** attività di intelligence criminale o di indagine. Europol facilita la costituzione e sostiene l'attuazione di una task force operativa.

Or. en

Emendamento 259
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz, Ana Catarina Mendes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Lo scopo di istituire tale task force operativa è rilevare, indagare e, in ultima analisi, perseguire i gruppi della criminalità organizzata che traggono profitto dal traffico illegale di migranti nell'Unione.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che l'obiettivo di istituire una task force operativa in questo settore è contrastare i gruppi della criminalità organizzata che traggono profitto dal traffico illegale. Al contrario, l'obiettivo non è contrastare l'immigrazione irregolare o criminalizzare i migranti irregolari.

Emendamento 260
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa concordano con Europol la pianificazione, il coordinamento e l'attuazione delle attività di intelligence criminale e di indagine di tale task force.	2. Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa ***in conformità del paragrafo 1*** concordano con Europol la pianificazione, il coordinamento e l'attuazione delle attività di intelligence criminale e di indagine di tale task force.

Or. en

Emendamento 261
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa concordano con Europol la pianificazione, il coordinamento e l'attuazione ***delle attività di intelligence criminale e di indagine*** di tale task force.	2. Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa ***in conformità del paragrafo 1*** concordano con Europol la pianificazione, il coordinamento e l'attuazione di tale task force.

Or. en

Emendamento 262
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa garantiscono la coerenza e le sinergie con il quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT).	3. Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa ***in conformità del paragrafo 1*** garantiscono la coerenza e le sinergie con il quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT).

Or. en

Emendamento 263
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa garantiscono la coerenza e le sinergie con il quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT).	3. Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa ***in conformità del paragrafo 1*** garantiscono la coerenza e le sinergie con il quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT).

Or. en

Emendamento 264
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa possono decidere di invitare altri Stati membri, paesi terzi e altri partner ***di cui all'articolo 23*** a parteciparvi o a sostenerla. ***La partecipazione di paesi terzi e di altri partner alla task force operativa si svolge in conformità del presente regolamento.***	4. Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa ***in conformità del paragrafo 1*** possono decidere di invitare altri Stati membri, paesi terzi e altri partner ***in linea con il presente regolamento*** a parteciparvi o a sostenerla.

Or. en

Emendamento 265
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa possono decidere di invitare altri Stati membri, paesi terzi e altri partner di cui all'articolo 23 a parteciparvi o a sostenerla. La partecipazione di paesi terzi e di altri partner alla task force operativa si svolge in conformità del presente regolamento.	4. Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa ***in conformità del paragrafo 1*** possono decidere di invitare altri Stati membri, paesi terzi e altri partner di cui all'articolo 23 ***del presente regolamento*** a parteciparvi o a sostenerla. La partecipazione di paesi terzi e di altri partner alla task force operativa si svolge in conformità del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 266
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa, vi partecipano o la sostengono in conformità del presente articolo informano Europol ed Eurojust non appena le autorità giudiziarie sono coinvolte nelle indagini sul reato su cui verte la task force operativa. Tali informazioni comprendono come minimo i recapiti delle autorità giudiziarie interessate e la forma di reato oggetto delle indagini.

Or. en

Emendamento 267
Nikola Minchev, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Per sostenere l'attuazione di una task force operativa, Europol mette a disposizione il supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario previsto dal presente regolamento, conformemente al paragrafo ***2***.	5. Per sostenere l'attuazione di una task force operativa, Europol mette a disposizione il supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario previsto dal presente regolamento, conformemente al paragrafo ***1***. ***Europol informa Eurojust dell'esistenza di una task force operativa non appena le autorità giudiziarie sono coinvolte nelle indagini sul reato su cui verte la task force operativa. Tali***

	informazioni comprendono come minimo i recapiti delle autorità giudiziarie interessate e la forma di reato oggetto delle indagini.

Or. en

Emendamento 268
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Per sostenere l'attuazione di una task force operativa, Europol mette a disposizione il supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario ***previsto dal*** presente regolamento***, conformemente al paragrafo 2***.	5. Per sostenere l'attuazione di una task force operativa ***in conformità dei paragrafi 1 e 2***, Europol mette a disposizione il supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario ***ai sensi del*** presente regolamento.

Or. en

Emendamento 269
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ciascuno Stato membro che costituisce una task force operativa, vi partecipa o la sostiene, provvede a quanto segue, conformemente alla pianificazione, al coordinamento e all'attuazione di cui al paragrafo 2:	6. Ciascuno Stato membro che costituisce una task force operativa, vi partecipa o la sostiene ***in conformità del paragrafo 1***, provvede a quanto segue, conformemente alla pianificazione, al coordinamento e all'attuazione di cui al paragrafo 2:

Or. en

Emendamento 270
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fornire senza ritardo tutte le informazioni pertinenti a Europol e agli altri Stati membri che costituiscono la task force operativa, vi partecipano o la sostengono, utilizzando SIENA ***e, se del caso, rendere direttamente accessibili le informazioni conformemente all'articolo 20, paragrafo 2 bis***;	a) fornire senza ritardo tutte le informazioni pertinenti a Europol e agli altri Stati membri che costituiscono la task force operativa, vi partecipano o la sostengono, utilizzando SIENA;

Or. en

Emendamento 271
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) conservare la titolarità dei dati personali condivisi nel quadro della task force operativa. Europol può trattare dati personali solo per le finalità di cui all'articolo 18;

Or. en

Emendamento 272
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) avvalersi del supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario di Europol;	b) avvalersi del supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario di Europol ***in conformità del paragrafo 5***;

Or. en

Emendamento 273
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) avviare specifiche ***attività di intelligence criminale e di indagine*** conformemente al diritto nazionale ove ***necessario*** per contrastare il reato su cui verte la task force operativa;	c) avviare specifiche ***indagini penali*** conformemente al diritto nazionale ***e dell'Unione*** ove ***sia necessaria un'azione coordinata e concertata*** per contrastare il reato ***che rientra nell'ambito degli obiettivi di Europol in linea con l'articolo 3 del presente regolamento e*** su cui verte la task force operativa;

Or. en

Emendamento 274
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) avviare indagini finanziarie parallele ***conformemente al diritto nazionale e dell'Unione*** per individuare e sequestrare i proventi di reato;	d) avviare indagini finanziarie parallele per individuare e sequestrare i proventi di reato ***conformemente al regolamento (UE) 2018/1805***;

Or. en

Emendamento 275
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) avvalersi ***dei propri*** ufficiali di collegamento distaccati in paesi terzi in cui si svolgono indagini penali nell'ambito della task force operativa ***per rafforzare la cooperazione e la condivisione delle informazioni e fornire a Europol le informazioni ottenute, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale***.	e) ***ove necessario e in conformità del presente regolamento e del quadro dell'UE in materia di protezione dei dati applicabili,*** avvalersi ***degli*** ufficiali di collegamento ***di Europol*** distaccati in paesi terzi in cui si svolgono indagini penali ***che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol in linea con l'articolo 3 del presente regolamento*** nell'ambito della task force operativa.

Or. en

Emendamento 276
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 6 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) informare Eurojust e cooperare con quest'ultimo non appena le autorità giudiziarie sono coinvolte nelle indagini

sul reato su cui verte la task force operativa;

Or. en

Emendamento 277
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il direttore esecutivo può proporre l'istituzione di una task force operativa alle autorità competenti degli Stati membri interessati tramite le loro unità nazionali qualora ritenga che ***ciò possa apportare un valore aggiunto alla lotta*** contro una forma di criminalità rientrante nell'ambito degli obiettivi di Europol.	7. Il direttore esecutivo può proporre l'istituzione di una task force operativa ***temporanea*** alle autorità competenti degli Stati membri interessati tramite le loro unità nazionali qualora ritenga che ***sia necessario istituire una task force operativa per lottare*** contro una forma di criminalità rientrante nell'ambito degli obiettivi di Europol ***e che richieda un'azione coordinata e concertata***. ***Europol informa immediatamente Eurojust e il GEPD di qualsiasi proposta in conformità del presente paragrafo.***

Or. en

Emendamento 278
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il direttore esecutivo può proporre l'istituzione di una task force operativa alle autorità competenti degli Stati membri interessati tramite le loro unità nazionali	7. Il direttore esecutivo può proporre l'istituzione di una task force operativa alle autorità competenti degli Stati membri interessati tramite le loro unità nazionali

qualora ritenga che ciò possa apportare un valore aggiunto alla lotta contro una forma di criminalità rientrante nell'ambito degli obiettivi di Europol.	qualora ritenga che ciò possa apportare un valore aggiunto alla lotta contro una forma di criminalità rientrante nell'ambito degli obiettivi di Europol. ***Tuttavia la decisione di istituire una task force operativa rimane a discrezione delle autorità nazionali.***
	Or. fi

Emendamento 279
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione per l'istituzione e l'attuazione di task force operative.	8. Il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione per l'istituzione e l'attuazione di task force operative ***in conformità del presente articolo, comprese le misure per evitare il rischio di doppio finanziamento delle squadre investigative comuni***. ***Le norme di attuazione sono accessibili al pubblico e il gruppo di controllo parlamentare congiunto è informato.***
	Or. en

Emendamento 280
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Per garantire il coordinamento tra le task force operative e le indagini

congiunte, Eurojust è consultato prima dell'adozione delle norme di attuazione di cui al paragrafo 8. Gli Stati membri informano Europol ed Eurojust di qualsiasi task force operativa che coinvolga le autorità giudiziarie ed Europol informa Eurojust di qualsiasi proposta presentata dal direttore esecutivo a norma del paragrafo 7.

Or. en

Emendamento 281
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz, Ana Catarina Mendes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Impiego di Europol a fini di sostegno operativo	Impiego di Europol a fini di sostegno operativo ***per la prevenzione e l'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e le relative indagini***

Or. en

Motivazione

Poiché la presente proposta si concentra chiaramente sulla prevenzione e l'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e sulle relative indagini, il nuovo articolo sulle task force operative dovrebbe essere limitato alle task force istituite per contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

Emendamento 282
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Uno Stato membro può chiedere, conformemente al proprio diritto nazionale, l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo sul suo territorio per avvalersi del supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario di Europol allo scopo di prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nell'ambito negli obiettivi di Europol.	1. Uno Stato membro può chiedere, conformemente al proprio diritto nazionale ***e in specifiche circostanze***, l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo sul suo territorio ***per un periodo di tempo limitato*** per avvalersi del supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario di Europol allo scopo di prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nell'ambito negli obiettivi di Europol ***in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento***. ***Eurojust è coinvolto nell'invio di personale Europol per garantire la coerenza tra la cooperazione nell'attività di contrasto e quella giudiziaria.***

Or. en

Emendamento 283
Verena Mertens

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Uno Stato membro può chiedere, conformemente al proprio diritto nazionale, l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo sul suo territorio per avvalersi del supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario di Europol allo scopo di prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nell'ambito negli obiettivi di Europol.	1. Uno Stato membro può chiedere, conformemente al proprio diritto nazionale, l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo sul suo territorio per avvalersi del supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario di Europol allo scopo di prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nell'ambito negli obiettivi di Europol. ***Il direttore esecutivo valuta tutte le richieste e può accettare o rifiutare tale impiego di Europol, tenendo conto delle esigenze operative e professionali, della valutazione dei rischi e delle risorse disponibili.***

Or. en

Emendamento 284
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Uno Stato membro può chiedere, conformemente al proprio diritto nazionale, l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo sul suo territorio per avvalersi del supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario di Europol allo scopo di prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nell'ambito negli obiettivi di Europol.	1. Uno Stato membro può chiedere, conformemente al proprio diritto nazionale, l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo sul suo territorio ***per la prevenzione e l'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e le relative indagini,*** per avvalersi del supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario di Europol allo scopo di prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nell'ambito negli obiettivi di Europol.

Or. en

Emendamento 285
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Uno Stato membro può chiedere, conformemente al proprio diritto nazionale, l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo sul suo territorio per avvalersi del supporto ***analitico,*** operativo***,*** tecnico***, scientifico-forense e finanziario*** di Europol allo scopo di prevenire e combattere le forme di criminalità	1. Uno Stato membro può chiedere, conformemente al proprio diritto nazionale, l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo sul suo territorio per avvalersi del supporto operativo ***e*** tecnico di Europol allo scopo di prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nell'ambito negli obiettivi di Europol.

rientranti nell'ambito negli obiettivi di Europol.

Or. en

Emendamento 286
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz, Ana Catarina Mendes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Lo scopo di tale impiego operativo è sostenere gli Stati membri nell'individuare, indagare e, in ultima analisi, perseguire i gruppi della criminalità organizzata che traggono profitto dal traffico illegale di migranti nell'Unione.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che l'obiettivo di istituire una task force operativa in questo settore è contrastare i gruppi della criminalità organizzata che traggono profitto dal traffico illegale. Al contrario, l'obiettivo non è contrastare l'immigrazione irregolare o criminalizzare i migranti irregolari.

Emendamento 287
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'impiego di Europol a fini di	***soppresso***

sostegno operativo avviene nel contesto di indagini complesse e su vasta scala che richiedono il suo supporto, anche nell'ambito di squadre investigative comuni o task force operative, o a sostegno delle verifiche nelle banche dati pertinenti al fine di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, o nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione conformemente al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, o per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali.

Or. fr

Motivazione

L'opportunità e le modalità dell'impiego devono essere lasciate allo Stato membro richiedente, al consiglio di amministrazione e al direttore esecutivo di Europol.

Emendamento 288
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'impiego di Europol a fini di sostegno operativo avviene nel contesto di indagini complesse e su vasta scala che richiedono il suo supporto, anche nell'ambito di squadre investigative comuni o task force operative***, *o a sostegno delle verifiche nelle banche dati pertinenti al fine di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, o nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione conformemente al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, o per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali***.	2. L'impiego di Europol a fini di sostegno operativo avviene nel contesto di indagini complesse e su vasta scala che richiedono il suo supporto, anche nell'ambito di squadre investigative comuni o task force operative.

Or. en

Emendamento 289
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'impiego di Europol a fini di sostegno operativo avviene nel contesto di indagini complesse e su vasta scala che richiedono il suo supporto, anche nell'ambito di squadre investigative comuni o task force operative, o a sostegno delle verifiche nelle banche dati pertinenti ***al fine di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, o nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione conformemente al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, o per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali***.	2. L'impiego di Europol a fini di sostegno operativo avviene nel contesto di indagini complesse e su vasta scala che richiedono il suo supporto, anche nell'ambito di squadre investigative comuni o task force operative, o a sostegno delle verifiche nelle banche dati pertinenti.

Or. pl

Emendamento 290
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz, Ana Catarina Mendes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'impiego di Europol a fini di sostegno operativo avviene nel contesto di indagini complesse e su vasta scala che richiedono il suo supporto, anche	2. L'impiego di Europol a fini di sostegno operativo ***in conformità del paragrafo 1*** avviene nel contesto di indagini complesse e su vasta scala ***relative***

nell'ambito di squadre investigative comuni o task force operative***, o a sostegno delle verifiche nelle banche dati pertinenti al fine di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, o nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione conformemente al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, o per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali***.	***al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani*** che richiedono il suo supporto, anche nell'ambito di squadre investigative comuni o task force operative.

Or. en

Motivazione

Non rientra nel mandato di Europol rafforzare i controlli delle frontiere esterne. Il presente emendamento al regolamento Europol intende riguardare la prevenzione e l'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e alle relative indagini. Non si tratta di una revisione profonda del regolamento Europol. La regolamentazione dell'invio di personale operativo nei paesi terzi esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 291
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'impiego di Europol a fini di sostegno operativo avviene nel contesto di indagini complesse e su vasta scala che richiedono il suo supporto, anche nell'ambito di squadre investigative comuni ***o task force operative, o a sostegno delle verifiche nelle banche dati pertinenti al fine di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, o nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione conformemente al*** regolamento ***(UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, o per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali***.	2. L'impiego di Europol a fini di sostegno operativo avviene ***esclusivamente*** nel contesto di indagini complesse e su vasta scala che richiedono il suo supporto ***e su richiesta di uno Stato membro in conformità del paragrafo 1***, anche nell'ambito di squadre investigative comuni***. È opportuno definire chiaramente, con il coinvolgimento del GEPD, i compiti e le competenze di Europol prima che abbia luogo l'invio di personale Europol a fini di sostegno operativo. L'impiego di Europol a fini di sostegno operativo è conforme al presente*** regolamento ***ed evita sovrapposizioni con***

	altre agenzie dell'UE. Nei casi di comportamento scorretto del personale di Europol durante i distaccamenti si applicano anche i meccanismi nazionali di segnalazione e monitoraggio.

Or. en

Emendamento 292
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il direttore esecutivo valuta la richiesta presentata da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1 e può approvare l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo per un periodo di tempo limitato che può essere rinnovato, tenendo conto delle esigenze operative e delle risorse disponibili. La decisione del direttore esecutivo si basa su una valutazione del rischio.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Come l'emendamento precedente.

Emendamento 293
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il direttore esecutivo valuta la richiesta presentata da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1 e può approvare l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo per un periodo di tempo limitato che può essere rinnovato, tenendo conto delle esigenze operative e delle risorse disponibili. La decisione del direttore esecutivo si basa su una valutazione del rischio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 294
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz, Ana Catarina Mendes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il direttore esecutivo valuta la richiesta presentata da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1 ***e*** può approvare l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo per un periodo di tempo limitato che può essere rinnovato, tenendo conto delle esigenze operative e delle risorse disponibili. La decisione del direttore esecutivo si basa su una valutazione del rischio.	3. Il direttore esecutivo valuta la richiesta presentata da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1***. Prima di decidere in merito alla richiesta, il direttore esecutivo chiede il parere del responsabile dei diritti fondamentali a norma dell'articolo 41 quater, paragrafo 2, lettera a), sulle implicazioni dell'impiego sui diritti fondamentali. Il direttore esecutivo*** può approvare l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo per un periodo di tempo limitato che può essere rinnovato, tenendo conto delle esigenze operative e delle risorse disponibili. La decisione del direttore esecutivo si basa su una valutazione del rischio.

Or. en

Emendamento 295
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Una volta che il direttore esecutivo ha approvato la richiesta presentata da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro ed Europol concordano congiuntamente le modalità dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo. Il personale Europol e gli esperti nazionali distaccati inviati nello Stato membro operano in conformità del presente regolamento, in particolare dell'articolo 4, paragrafo 5, e del diritto nazionale dello Stato membro nel cui territorio sono inviati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 296
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In casi eccezionali di urgenza che richiedono un impiego immediato di Europol a fini di sostegno operativo nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro e il direttore esecutivo provvedono affinché le misure di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 abbiano luogo entro un periodo di 72 ore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 297
Verena Mertens

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Europol costituisce una riserva di esperti degli Stati membri a cui ricorrere per l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo. La riserva è costituita da un gruppo di esperti che lavorano nei rispettivi Stati membri e possono essere messi immediatamente a disposizione di Europol a tale scopo. Gli Stati membri garantiscono che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo su richiesta di Europol.	6. Europol costituisce una riserva ***obbligatoria*** di esperti degli Stati membri a cui ricorrere per l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo. La riserva è costituita da un gruppo di esperti che lavorano nei rispettivi Stati membri e possono essere messi immediatamente a disposizione di Europol a tale scopo. ***Le modalità relative alla disponibilità, alla struttura di comando, alla durata e all'ubicazione dell'impiego degli esperti saranno specificate in un atto di esecuzione adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794 e in linea con gli orientamenti operativi e le procedure operative standard (POS) di Europol.*** Gli Stati membri garantiscono che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo su richiesta di Europol***, conformemente al principio di equa ripartizione delle responsabilità, garantendo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente e mantenga al contempo le risorse necessarie per adempiere alle proprie responsabilità nazionali***. ***Nella misura più ampia possibile, la composizione della riserva è geograficamente equilibrata e proporzionata alle capacità di ciascuno Stato membro.***

Or. en

Emendamento 298
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Europol ***costituisce*** una riserva di esperti degli Stati membri a cui ricorrere per l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo. ***La riserva è costituita da un gruppo di esperti che lavorano nei rispettivi Stati membri e possono essere messi immediatamente a disposizione di Europol a tale scopo. Gli Stati membri garantiscono che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo su richiesta di Europol***.	6. Europol ***può costituire*** una riserva di esperti degli Stati membri a cui ricorrere per l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo ***in conformità del presente articolo***.

Or. en

Emendamento 299
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, András László, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Europol costituisce una riserva di esperti degli Stati membri a cui ricorrere per l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo. La riserva è costituita da un gruppo di esperti che lavorano nei rispettivi Stati membri e possono essere messi ***immediatamente*** a disposizione di Europol a tale scopo. Gli Stati membri garantiscono che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali	6. Europol costituisce una riserva di esperti ***volontari*** degli Stati membri a cui ricorrere per l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo. La riserva è costituita da un gruppo di esperti che lavorano nei rispettivi Stati membri e possono essere messi ***rapidamente*** a disposizione di Europol a tale scopo. Gli Stati membri garantiscono***, nei limiti dei rispettivi mezzi disponibili e della situazione interna del***

distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo su richiesta di Europol.	***momento,*** che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo su richiesta di Europol.

Or. fr

Emendamento 300
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz, Ana Catarina Mendes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Europol costituisce una riserva di esperti degli Stati membri a cui ricorrere per l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo. La riserva è costituita da un gruppo di esperti che lavorano nei rispettivi Stati membri e possono essere messi immediatamente a disposizione di Europol a tale scopo. ***Gli Stati membri garantiscono che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo su richiesta di Europol.***	6. Europol costituisce una riserva di esperti degli Stati membri a cui ricorrere per l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo ***per la prevenzione e l'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e le relative indagini***. La riserva è costituita da un gruppo di esperti che lavorano nei rispettivi Stati membri e possono essere messi immediatamente a disposizione di Europol a tale scopo.

Or. en

Motivazione

Una riserva istituita ai sensi del presente emendamento dovrebbe limitarsi alla finalità dichiarata nella proposta, vale a dire affrontare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Inoltre non è chiaro se tutti gli Stati membri dispongano di un numero sufficiente di esperti nazionali per adempiere a tale obbligo senza compromettere il loro operato a livello nazionale.

Emendamento 301
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Europol ***costituisce*** una riserva di esperti degli Stati membri a cui ricorrere per l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo. La riserva è costituita da un gruppo di esperti che lavorano nei rispettivi Stati membri e possono essere messi ***immediatamente*** a disposizione di Europol a tale scopo. Gli Stati membri garantiscono che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo su richiesta di Europol.	6. Europol ***può costituire*** una riserva di esperti degli Stati membri a cui ricorrere per l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo. La riserva è costituita da un gruppo di esperti che lavorano nei rispettivi Stati membri e possono essere messi a disposizione di Europol a tale scopo. Gli Stati membri ***che partecipano alla riserva*** garantiscono che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo su richiesta di Europol.

Or. en

Emendamento 302
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Lo Stato membro nel cui territorio ha luogo l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo provvede a quanto segue, secondo le modalità concordate di cui al paragrafo 4:	***soppresso***
a) fornire senza indugio a Europol tutte le informazioni pertinenti, se possibile permettendo al personale Europol e agli esperti nazionali distaccati inviati nel suo territorio di accedere direttamente alle informazioni contenute nelle banche dati nazionali, conformemente al diritto nazionale;	

b) avvalersi del supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense fornito dal personale Europol inviato nel suo territorio;

c) autorizzare la presenza del personale Europol e degli esperti nazionali distaccati inviati sul suo territorio nel corso dell'esecuzione di misure investigative.

Or. en

Motivazione

Ciò dovrebbe essere concordato secondo le modalità di cui al paragrafo 4.

Emendamento 303
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Lo Stato membro nel cui territorio ha luogo l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo provvede a quanto segue, secondo le ***modalità concordate*** di cui al paragrafo ***4***:	7. Lo Stato membro nel cui territorio ha luogo l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo provvede a quanto segue, secondo le ***norme di attuazione*** di cui al paragrafo ***9***:

Or. en

Emendamento 304
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fornire senza indugio a Europol	a) fornire senza indugio a Europol

tutte le informazioni pertinenti, se possibile permettendo al personale Europol e agli esperti nazionali distaccati inviati nel suo territorio di accedere ***direttamente*** alle informazioni contenute nelle banche dati nazionali, conformemente al ***diritto nazionale***;	tutte le informazioni ***di qualità elevata, necessarie e proporzionate*** pertinenti, se possibile permettendo al personale Europol e agli esperti nazionali distaccati inviati nel suo territorio di accedere alle informazioni contenute nelle banche dati nazionali, conformemente al ***paragrafo 1 del presente articolo***;

Or. en

Emendamento 305
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il direttore esecutivo può proporre l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo nel territorio di uno Stato membro alle autorità competenti di tale Stato membro tramite la sua unità nazionale, qualora ritenga che ciò possa apportare un valore aggiunto alla prevenzione e alla lotta contro una forma di criminalità rientrante nell'ambito degli obiettivi di Europol.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 306
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il direttore esecutivo può proporre	***soppresso***

l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo nel territorio di uno Stato membro alle autorità competenti di tale Stato membro tramite la sua unità nazionale, qualora ritenga che ciò possa apportare un valore aggiunto alla prevenzione e alla lotta contro una forma di criminalità rientrante nell'ambito degli obiettivi di Europol.	

Or. en

Motivazione

È sufficiente l'articolo 6 dell'attuale regolamento Europol.

Emendamento 307
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il direttore esecutivo può proporre l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo nel territorio di uno Stato membro alle autorità competenti di tale Stato membro tramite la sua unità nazionale, qualora ritenga che ciò possa apportare un valore aggiunto alla prevenzione e alla lotta contro una forma di criminalità rientrante nell'ambito degli obiettivi di Europol.	8. Il direttore esecutivo può proporre***, conformemente alle norme di attuazione adottate dal consiglio di amministrazione in conformità del paragrafo 10,*** l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo nel territorio di uno Stato membro alle autorità competenti di tale Stato membro tramite la sua unità nazionale, qualora ritenga che ciò possa apportare un valore aggiunto alla prevenzione e alla lotta contro una forma di criminalità rientrante nell'ambito degli obiettivi di Europol.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il paragrafo 10 stabilisce le norme per la preparazione di un impiego, il direttore esecutivo dovrebbe seguire tali norme quando propone a uno Stato membro l'impiego di Europol in tale Stato membro.

Emendamento 308
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione per la preparazione e l'attuazione dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, anche per quanto riguarda il numero e i profili degli esperti da includere nella riserva e le eventuali modifiche successive.	9. Il consiglio di amministrazione***, con il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati, del responsabile dei diritti fondamentali e del GEPD,*** adotta norme di attuazione per la preparazione e l'attuazione dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, anche per quanto riguarda il numero e i profili degli esperti da includere nella riserva e le eventuali modifiche successive. ***Il gruppo di controllo parlamentare congiunto è informato in merito alle norme di attuazione per l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo e a qualsiasi successiva modifica delle stesse.***

Or. en

Emendamento 309
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione per la preparazione e l'attuazione dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, anche per quanto riguarda il numero e i profili degli esperti da includere nella riserva e le eventuali modifiche successive.	9. ***Su proposta del direttore esecutivo,*** il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione per la preparazione e l'attuazione dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, anche per quanto riguarda il numero e i profili degli esperti da includere nella riserva e le eventuali

	modifiche successive ***e per la ripartizione delle responsabilità dei funzionari inviati in relazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante***.

Or. en

Emendamento 310
Matthieu Valet, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione per la preparazione e l'attuazione dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, anche per quanto riguarda il numero e i profili degli esperti da includere nella riserva e le eventuali modifiche successive.	9. Il consiglio di amministrazione adotta***, su proposta del direttore esecutivo,*** norme di attuazione per la preparazione e l'attuazione dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, anche per quanto riguarda il numero e i profili degli esperti da includere nella riserva e le eventuali modifiche successive.

Or. fr

Emendamento 311
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Il presente articolo si applica mutatis mutandis quando Europol è impiegato a fini di sostegno operativo in un paese terzo conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c).	***soppresso***

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).";

Or. en

Motivazione

L'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e c), non prevede l'impiego di funzionari Europol in paesi terzi. Se si vuole codificare l'impiego nei paesi terzi, ciò dovrebbe avvenire attraverso la revisione sostanziale del mandato dell'Agenzia e non attraverso l'aggiunta di disposizioni in materia di traffico di migranti e tratta di esseri umani.

Emendamento 312
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente articolo si applica mutatis mutandis quando Europol è impiegato a fini di sostegno operativo in un paese terzo conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c).	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione conseguente legata alla cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento 313
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente articolo si applica mutatis mutandis quando Europol è impiegato a fini di sostegno operativo ***in un paese terzo conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c)***.	***In conformità dei trattati,*** Europol ***non*** è impiegato a fini di sostegno operativo ***nei paesi terzi***.

Or. en

Emendamento 314
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. Articolo 5 ter bis - Garanzie per il trattamento dei dati biometrici
	1. Europol garantisce che qualsiasi trattamento di dati biometrici a fini di contrasto tenga pienamente conto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Carta e sia conforme al quadro dell'UE in materia di protezione dei dati, in particolare ai principi e agli obblighi generali di cui al capo IX del regolamento (UE) 2018/1725, compreso il principio di stretta necessità, proporzionalità, specificazione della finalità, accuratezza, minimizzazione dei dati e qualità dei dati.
	2. Ai fini del paragrafo 1 e allo scopo di assicurare garanzie adeguate nel trattamento dei dati biometrici, è opportuno attuare norme chiare e vincolanti che prevedano garanzie adeguate.

3. Entro gennaio 2026 il responsabile della protezione dei dati e il responsabile dei diritti fondamentali, con il coinvolgimento del GEPD e del gruppo di controllo parlamentare congiunto, sviluppano e mantengono un quadro etico e un meccanismo per stabilire le procedure per condurre verifiche sistematiche della stretta necessità, controlli della qualità dei dati e valutazioni d'impatto ex ante sui diritti fondamentali nel trattamento dei dati biometrici. Tale meccanismo comprende norme minime e soglie per la qualità dei dati e i controlli di qualità, garantisce la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui all'articolo 85 del regolamento (UE) 2018/1725 ed è guidato dai principi etici della trasparenza, della spiegabilità, dell'equità, della rendicontabilità e della responsabilità. Ciò si applica non solo alla raccolta e all'ulteriore trattamento interno dei dati biometrici da parte di Europol, ma anche alla diffusione dei dati biometrici agli Stati membri e alla cooperazione con contraenti esterni.

4. Al fine di garantire l'assistenza umanitaria e l'accesso alla giustizia, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status di soggiorno, siano in grado di denunciare atti che possono costituire reato. Tenendo debitamente conto del fatto che la denuncia di un atto che può costituire reato e la partecipazione a un procedimento penale a norma del presente regolamento non crea alcun diritto per quanto riguarda lo status di soggiorno della vittima, né ha alcun effetto sospensivo nella determinazione del suo status di soggiorno, gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con un cittadino di paesi terzi che denuncia un atto che può costituire reato sia vietato trasferire alle autorità competenti per la

migrazione e utilizzare dati personali relativi allo status di soggiorno della vittima.

5. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di approvare il quadro e meccanismo etico di cui al paragrafo 3 mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante.

6. Al fine di garantire che i risultati del trattamento dei dati biometrici non compromettano i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Carta, non siano in alcun modo discriminatori o contribuiscano alla sorveglianza di massa, il responsabile della protezione dei dati e il responsabile dei diritti fondamentali, con il coinvolgimento del GEPD e del gruppo di controllo parlamentare congiunto, possono attuare garanzie supplementari per il trattamento dei dati biometrici come mezzo per garantire un maggiore controllo democratico con un adeguato sistema di bilanciamento dei poteri. Le garanzie sono adattate ai rischi connessi e ai diritti e alle libertà da proteggere. Ove necessario, il responsabile della protezione dei dati e il responsabile dei diritti fondamentali, con il coinvolgimento del GEPD e del gruppo di controllo parlamentare congiunto, possono effettuare audit indipendenti o valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali e sulla protezione dei dati indipendenti. La nomina degli esperti indipendenti segue una procedura aperta e trasparente. Ai fini del presente paragrafo, può essere istituita una commissione di controllo.

7. La cooperazione tra Europol e Frontex si limita allo scambio di informazioni in linea con i rispettivi quadri giuridici e non comprende i dati biometrici. I trasferimenti di dati personali tra Europol e Frontex è conforme al regolamento (UE) 2018/1725. In nessun caso la cooperazione tra Europol e l'Agenzia

europea della guardia di frontiera e costiera va oltre quanto disposto dal regolamento (UE) 2019/1896. Qualsiasi accordo di lavoro tra Europol e Frontex è in linea con i rispettivi quadri giuridici delle agenzie e conforme al quadro dell'UE in materia di protezione dei dati.

8. Il responsabile della protezione dei dati e il responsabile dei diritti fondamentali, con il coinvolgimento del GEPD, controllano la conformità ai principi ai sensi del presente articolo e presentano una relazione periodica al Parlamento europeo, al gruppo di controllo parlamentare congiunto, al Consiglio e alla Commissione sui problemi riscontrati.

Or. en

Emendamento 315
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Sezione 2 bis (nuova) – articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) è inserita la seguente sezione:
	"Sezione 2 bis
	Centro europeo contro il traffico di migranti
	Articolo 16 bis
	Compiti e composizione del Centro europeo contro il traffico di migranti
	1. Il Centro europeo contro il traffico di migranti è istituito nell'ambito di Europol quale centro specializzato dell'Unione. Esso sostiene gli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani svolgendo i compiti operativi e strategici.

Tra questi figurano il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e azioni operative e il sostegno alle attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni e alle task force operative. Figurano altresì il monitoraggio del traffico di migranti e della tratta di esseri umani nell'Unione e nei paesi terzi e l'individuazione dei casi di traffico di migranti e tratta di esseri umani che potrebbero richiedere la cooperazione con paesi terzi, anche attraverso lo scambio di dati personali. Esso sostiene l'identificazione delle vittime della tratta o di altre persone vulnerabili, come i minori non accompagnati. Il Centro europeo contro il traffico di migranti elabora inoltre analisi strategiche e valutazioni delle minacce relative al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, nonché una relazione annuale che individui le principali priorità operative e le eventuali azioni correlate a livello di Unione.

2. Europol dota il Centro europeo contro il traffico di migranti di risorse adeguate per assolvere alle sue funzioni.

3. Il Centro europeo contro il traffico di migranti è composto da personale di Europol e rappresentanti delle entità seguenti:

a) un rappresentante di ciascuno Stato membro nominato da un servizio nazionale specializzato, in seno alle autorità competenti, incaricato di prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di cui all'articolo 8 bis;

b) un rappresentante permanente di Eurojust;

c) un rappresentante permanente dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

Europol può invitare altri partecipanti per

coinvolgerli nello svolgimento delle attività del Centro europeo contro il traffico di migranti.

4. Su proposta del direttore esecutivo, previa consultazione delle entità elencate al paragrafo 3, lettere a), b) e c), il consiglio di amministrazione adotta le norme di attuazione per il Centro europeo contro il traffico di migranti, anche per quanto riguarda i tipi di compiti operativi e strategici da svolgere e la partecipazione dei rappresentanti e dei partecipanti invitati di cui al paragrafo 3. Gli organismi o le agenzie dell'Unione, compresi quelli di cui al paragrafo 3, che partecipano alle attività del Centro europeo contro il traffico di migranti lo fanno nel rispetto dei rispettivi quadri giuridici."

Or. en

Emendamento 316
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Sezione 2 bis – articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Sezione 2 bis
	Centro europeo contro il traffico di migranti
	Articolo 16 bis
	1. Il Centro europeo contro il traffico di migranti è istituito nell'ambito di Europol quale centro specializzato dell'Unione. Esso sostiene gli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani.
	2. Il Centro europeo contro il traffico di migranti è composto da personale Europol e coinvolge nello svolgimento dei

compiti strategici rappresentanti delle entità seguenti:

a) un rappresentante di ciascuno Stato membro appartenente a un servizio nazionale specializzato di cui all'articolo 7;

b) un rappresentante di Eurojust;

c) un rappresentante dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

d) a discrezione di Europol e previa consultazione degli Stati membri, uno o più rappresentanti che partecipano all'attuazione operativa delle priorità strategiche e operative dell'Unione per la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, in particolare alla piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT).

3. Il Centro europeo contro il traffico di migranti è composto da personale di Europol e coinvolge nello svolgimento dei compiti operativi rappresentanti delle entità seguenti:

a) per ciascuno Stato membro, un ufficiale di collegamento di cui all'articolo 8 del presente regolamento, specificamente competente per il traffico di migranti, purché nello Stato membro sia disponibile un rappresentante;

b) un ufficiale di collegamento di Eurojust in qualità di rappresentante permanente presso Europol;

c) un funzionario di collegamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di rappresentante permanente presso Europol.

Europol può invitare altre entità, compresi altri organismi o agenzie pertinenti dell'Unione, a partecipare allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6.

4. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, Eurojust invia presso il Centro europeo contro il traffico di migranti un ufficiale di collegamento, che agisce a norma di detto regolamento.

5. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 90 del regolamento (UE) 2019/1896, e conformemente all'articolo 68, paragrafi 2 e 5, di detto regolamento, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera invia presso il Centro europeo contro il traffico di migranti un funzionario di collegamento, che agisce a norma di detto regolamento.

6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Centro europeo contro il traffico di migranti riceve il sostegno necessario da tutte le altre parti pertinenti delle strutture interne di Europol.

Or. en

Emendamento 317
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Sezione 2 bis (nuova) – articolo 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Articolo 16 ter
	1. I compiti strategici del Centro europeo contro il traffico di migranti sono i seguenti:
	a) fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il Consiglio e la Commissione a definire le priorità strategiche e operative dell'Unione per la prevenzione e il contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani,

conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento;

b) fornire un quadro per sostenere l'attuazione operativa delle priorità strategiche e operative dell'Unione per la prevenzione e il contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, in particolare nell'ambito dell'EMPACT, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento;

c) sostenere il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani tra le agenzie dell'Unione, in particolare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Eurojust e, se del caso, altri organismi o agenzie competenti dell'Unione, in linea con i rispettivi quadri giuridici e mandati, anche attraverso accordi di lavoro tra di loro, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), del presente regolamento;

d) fornire periodicamente informazioni agli Stati membri e alla Commissione, compresi i dati statistici aggregati e gli aggiornamenti della situazione derivanti dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri;

e) fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia per sostenere l'attuazione delle task force operative di cui all'articolo 5 bis del presente regolamento e l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo di cui all'articolo 5 ter del presente regolamento, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento;

f) fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia agli Stati membri, alla Commissione e alle agenzie o agli organismi competenti dell'Unione, se del caso, sulla prevenzione e il contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, garantendo nel contempo che le persone vulnerabili non subiscano inavvertitamente effetti negativi o che

siano trascinate in tali sforzi, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento;

g) fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia agli Stati membri, alla Commissione e alle agenzie o agli organismi competenti dell'Unione, se del caso, sulle rotte e sui modi operandi del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, indicando anche che le persone vulnerabili sono vittime di tali pratiche garantendo nel contempo che non subiscano inavvertitamente effetti negativi o che siano trascinate in tali sforzi e che parti private potrebbero essere utilizzate per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento;

h) elaborare una relazione annuale sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani, che individui le principali priorità operative e le eventuali azioni correlate a livello di Unione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il testo soppresso alla lettera d) suggerisce un monitoraggio della migrazione irregolare da parte di Europol. Si tratta piuttosto di un compito di Frontex. La migrazione irregolare non è un reato, è spesso una reazione a situazioni presenti in paesi terzi. Europol dovrebbe concentrarsi sulla prevenzione e l'accertamento delle reti criminali di trafficanti che traggono profitto dalla miseria altrui e sulle relative indagini. La lettera f) è stata soppressa in quanto troppo vaga, le lettere g) e h) sono state unite assieme.

Emendamento 318
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Sezione 2 bis (nuova) – articolo 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quater) Articolo 16 quater
	1. Il Centro europeo contro il traffico di migranti ha i seguenti compiti operativi:
	a) coordinare, organizzare e attuare indagini e azioni operative al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri nella prevenzione, nell'accertamento, nelle indagini e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, e anche nel contesto dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e m), del presente regolamento;
	b) fornire sostegno alle attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni e alle task force operative, sul traffico di migranti e la tratta di esseri umani, anche mediante supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del presente regolamento;
	c) prestare supporto amministrativo, logistico, finanziario e operativo alle attività operative condotte dagli Stati membri, in particolare nel quadro dell'EMPACT, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento;
	d) assistere il direttore esecutivo di Europol nella valutazione, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 3, del presente regolamento, delle richieste degli Stati membri relative all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo per il contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, anche per quanto riguarda la definizione delle priorità relative a tali richieste sulla base delle esigenze operative;
	e) individuare i casi di traffico di migranti

e tratta di esseri umani che potrebbero richiedere l'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento relativo alla richiesta di Europol di avviare un'indagine penale e informare il direttore esecutivo di Europol in merito a tali casi;

f) individuare i casi di traffico di migranti e tratta di esseri umani che potrebbero richiedere il coinvolgimento delle autorità giudiziarie, e in tali casi informare Eurojust;

h) individuare i casi di traffico di migranti e tratta di esseri umani che potrebbero richiedere la cooperazione con paesi terzi, anche tramite lo scambio di dati personali, a condizione che tale scambio sia necessario e proporzionato a norma dell'articolo 25 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni di cui alle lettere e) ed f) della proposta della Commissione sembrano suggerire che il Centro Europol contro il traffico di migranti dovrebbe cercare di individuare il lavoro per Europol. Questa non è la finalità dell'Agenzia. La finalità dell'Agenzia a norma dell'articolo 1 del regolamento è sostenere la cooperazione tra autorità di contrasto nell'Unione.

Emendamento 319
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/794
Nuovo articolo 5 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-d) Articolo 5 quinquies - Atti delegati
	1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati di cui all'articolo 290 TFUE è soggetto alle condizioni stabilite al presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 5 quater può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione svolge adeguate consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 quater entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 320
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/794
Nuovo articolo 15 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-d bis) Articolo 5 quinquies - Rappresentanza degli interessati
	Conformemente al diritto procedurale dello Stato membro, l'interessato ha il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, debitamente costituito conformemente al diritto dello Stato membro, avente obiettivi statutari di interesse pubblico e attivo nel settore della protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato con riguardo alla protezione dei dati personali, affinché presenti il reclamo a suo nome.

Or. en

Emendamento 321
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/794
Nuovo articolo 5 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-d ter) Articolo 5 sexies - Nomina del direttore esecutivo e dei vicedirettori esecutivi
	1. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il direttore esecutivo e i vicedirettori esecutivi, per un periodo di cinque anni, in base a un elenco predisposto dalla Commissione dopo un invito pubblico a presentare candidature. Tale invito consente a tutte le parti interessate nell'insieme

dell'Unione di presentare la propria candidatura. L'elenco di candidati elaborato dalla Commissione è pubblico e include almeno tre candidati. Sulla base dell'elenco elaborato dalla Commissione, la commissione competente del Parlamento europeo può decidere di organizzare un'audizione per poter esprimere una preferenza.

2. L'elenco dei candidati di cui al paragrafo 1 è composto da persone la cui indipendenza è indiscutibile e che sono riconosciute in possesso di conoscenze specialistiche nonché dell'esperienza e delle competenze necessarie per svolgere le funzioni previste dal presente regolamento.

3. Il mandato del direttore esecutivo e dei vicedirettori esecutivi è rinnovabile una volta.

4. Il direttore esecutivo o i vicedirettori esecutivi possono essere rimossi o privati del diritto a pensione o di altri vantaggi sostitutivi dal consiglio di amministrazione su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione qualora non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

5. In caso di sostituzione ordinaria o di dimissioni volontarie, il direttore esecutivo o i vicedirettori esecutivi restano comunque in carica fino a sostituzione.

Or. en

Emendamento 322
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) facilitazione***, anche tramite SIENA,*** dello scambio d'informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali e parti private;***";***	d) facilitazione dello scambio d'informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali e parti private;

Or. en

Emendamento 323
Verena Mertens

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) (4 bis) è inserito l'articolo seguente:
	Articolo 63 bis
	Testimonianza del personale Europol
	Il direttore esecutivo decide in merito all'autorizzazione del personale Europol a deporre in qualità di testimone dinanzi a un tribunale di uno Stato membro. L'autorizzazione a testimoniare non è indebitamente negata e, a seconda delle circostanze, il direttore esecutivo può definire le condizioni per la testimonianza, conformemente al diritto nazionale. In tale contesto, si deve tenere conto di qualsiasi esigenza di protezione del testimone. Ciò vale in particolare qualora sussista un rischio urgente di grave pregiudizio per il benessere del testimone o per l'Unione europea o uno Stato membro. In questi casi, deve essere presa in considerazione e, se necessario, ordinata un'audizione distinta da quelle autorizzate a presenziare o un'audizione audiovisiva, se necessario con l'identità del testimone celata. Tali disposizioni si applicano anche al personale

precedentemente impiegato da Europol."

Or. en

Emendamento 324
Thijs Reuten, Cecilia Strada, Murielle Laurent, Alessandro Zan, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 18, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
	f bis) i dati biometrici possono essere trattati solo se strettamente necessario e in modo proporzionato all'obiettivo perseguito e in conformità dell'articolo 30 del presente regolamento e della direttiva (UE) 2016/680.

Or. en

Emendamento 325
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 41 quater – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 41 quater, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
	b) monitorare il rispetto dei diritti fondamentali da parte di Europol, anche nell'ambito delle task force operative e degli impieghi di Europol a fini di sostegno operativo;

Or. en

Emendamento 326
Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Allegato I – trattino 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
- traffico di migranti,	- ***forme di sfruttamento del*** traffico di migranti,

Or. en